



CORTE DEI CONTI

- SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO -

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre
settembre – dicembre 2012

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'elaborazione dei dati relativi agli allegati è stata curata da Loredana Alampi.
L'editing è stato curato da Marina Mammola e Giuseppina Scicolone.

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Deliberazione	1
Considerazioni generali	“ 3
La giurisprudenza costituzionale del 2012 in tema di obbligo di copertura	“ 6
Legge 19 settembre 2012 n. 167, recante norme per consentire il trapianto parziale di organi tra persone viventi	“ 12
Legge 4 ottobre 2012 n. 171, “Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto”	“ 12
Legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”	“ 13
I profili ordinamentali del provvedimento	“ 13
I profili finanziari del provvedimento	“ 14
Legge 17 dicembre 2012 n. 221, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"	“ 20
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"	“ 28
La struttura della legge	“ 28
Aspetti ordinamentali nel suo complesso	“ 30
Aspetti ordinamentali e metodologici riferiti a singole norme	“ 32
Le norme più significative: interventi e coperture	“ 37
Le norme tributarie	“ 39
Leggi di ratifica di trattati internazionali	“ 45
Le altre leggi di spesa	“ 45
Tavole	“ 49
Schede di copertura	“ 61



La

Corte dei Conti

N. 5/SSRRCO/RQ/13

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Pietro DE FRANCISCIS, Rita ARRIGONI,
Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO, Gaetano D'AURIA, Anna Maria
CARBONE;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Ermanno GRANELLI, Antonio FRITTELLA, Giovanni
COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Vincenzo PALOMBA, Cinzia
BARISANO, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Andrea
BALDANZA, Clemente FORTE;

Primo Referendario

Alessandra SANGUIGNI.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 2 maggio 2013, i relatori Cons. Marco Pieroni, Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Clemente Forte;

DELIBERA

la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2012.”

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 24 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI

Marco Pieroni

Mario Nispi Landi

Clemente Forte

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato in segreteria il 8 maggio 2013

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2012.

Considerazione generali

1.1. Nel terzo quadrimestre del 2012 sono state pubblicate trentuno leggi, di cui tredici aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali; quattro provvedimenti riguardano conversioni, con modificazioni, di decreti-legge.

Nel trimestre considerato sono stati approvati provvedimenti come la legge di approvazione del rendiconto 2011, quella di assestamento 2012, quella del bilancio di previsione 2013 e la legge di stabilità per il 2013/2015.

Effetti finanziari in termini di maggiori spese o minori entrate sono ascrivibili principalmente a tre provvedimenti legislativi: il decreto-legge n. 174, in materia di misure urgenti di finanza e funzionamento degli enti territoriali, il decreto-legge n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese e, infine, la legge di stabilità n. 228, come dettagliatamente riportato nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura (tranne che per la legge di stabilità).

Si precisa che tali schede si riferiscono anche a tutte le altre leggi onerose.

Si sottolinea altresì che delle complessive trentuno leggi tredici risultano di iniziativa parlamentare e diciotto di iniziativa governativa. Si verifica altresì il fenomeno poco frequente di leggi di ratifica di accordi internazionali derivanti da proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Sul totale delle leggi, pari, come ricordato, a trentuno, merita di essere sottolineato che il numero dei decreti-legge è significativamente limitato, ancorché, per quelli prima citati, di notevole rilevanza quantitativa.

1.2. La legislazione varata nel corso del quadrimestre offre spunti per numerose riflessioni di carattere metodologico in ordine alle modalità con cui viene data attuazione all'ordinamento in vigore. Tra l'altro, poiché tale periodo suggella la conclusione della XVI Legislatura, ciò permette di ampliare l'orizzonte delle osservazioni qui svolte.

Come ha indicato il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati nel proprio rapporto conclusivo, le tre caratteristiche rilevate della legislazione

degli ultimi anni trovano un momento di conferma in riferimento alla legislazione del quadrimestre considerato. Si tratta in particolare, riportando le conclusioni del citato rapporto:

- 1) di una struttura e formulazione dei testi che rendono sempre disagiata la lettura, per l'ampiezza e l'articolazione delle singole parti normative e per la dispersione e talora la dissoluzione dei precetti in espressioni prevalentemente costituite da indicazioni di finalità, di motivazioni e del contesto nel quale le norme sono chiamate ad operare;
- 2) del rinvio a una imponente mole di provvedimenti attuativi, che spesso esulano dal sistema delle fonti, prevedendo adempimenti che appaiono atipici o talora indefiniti;
- 3) di una complicata stratificazione normativa, resa ogni giorno più consistente in forza della sempre più pronunciata volatilità delle norme e della sovrapposizione al tessuto vigente di disposizioni prive delle necessarie clausole di coordinamento.

E' il caso di sottolineare che molte di tali forme non fisiologiche della legislazione hanno un impatto a volte diretto, altre volte indiretto, sui relativi aspetti finanziari in ordine sia alla effettiva agibilità delle coperture offerte sia alla tenuta del quadro deliberato relativo al profilo degli oneri. Occorre inoltre considerare che spesso gli effetti finanziari ascritti *ex ante* alla normativa medesima risultano comunque conteggiati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, almeno per quelli afferenti alla contabilità economica.

I descritti fenomeni assumono un peso accentuato nel periodo considerato in quanto quest'ultimo comprende sia la legge di stabilità sia una tipologia legislativa consistente -dal punto di vista quantitativo, come riportato - in grandissima parte in leggi di conversione di decreti legge, uno strumento, quest'ultimo, per il quale - va ricordato - numerosi sono i moniti da parte della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica in ordine al divieto di contenere norme dal carattere differenziato avuto riguardo ai presupposti di necessità ed urgenza. Si ricorda che tali requisiti debbono sussistere anche per gli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare.

Come già messo in luce nella precedente Relazione quadrimestrale, si registra il perdurare di fenomeni negativi come quelli connessi all'approvazione di emendamenti comportanti conseguenze finanziarie ma senza che se ne sia avuta la giusta contezza con apposita relazione tecnica redatta dal Governo. Permane inoltre il fenomeno di norme approvate ancorché prive del visto positivo della

Ragioneria generale. Ciò anche in quanto il ricorso quasi costante allo strumento dell'apposizione del voto di fiducia con un "maxiemendamento", che raccoglie tutte le modifiche approvate nelle Commissioni parlamentari di merito, costituisce spesso un ostacolo per la esatta valutazione analitica degli aspetti finanziari di ciascuna delle norme approvate, attese la complessità e la celerità dei relativi processi deliberativi. Ne emerge un quadro complessivo di inosservanza delle esigenze di chiarezza e di verificabilità di tutti gli aspetti finanziari in relazione ad ogni singola norma, in violazione quindi dei principi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica. Per quanto concerne il richiamo alla legge di stabilità, si rinvia all'apposito paragrafo per gli aspetti sia ordinamentali che finanziari.

Collegato a questi fenomeni è l'altro in base al quale le clausole di neutralità finanziaria non risultano sempre corredate di documentazione che attesti una credibile invarianza degli effetti, come puntualmente richiesto dall'art. 17, comma 7, della legge di contabilità n. 196 del 2009: in linea generale, tale fenomeno acquista un rilievo particolare per i decreti legislativi.

Un altro aspetto da sottolineare è che vengono riproposte coperture finanziarie consistenti nell'aumento delle accise sui carburanti e nella riduzione in atto dei tassi di interesse, a fronte di oneri pluriennali. Nel primo caso andrebbe considerata la effettiva elasticità dei consumi al continuo incremento dell'imposizione, il che potrebbe rendere non conseguibili gli importi in termini di maggior gettito ascritti alla norma. Nel secondo caso, anche se nel brevissimo periodo è stato plausibile considerare la riduzione dei tassi eventualmente in atto al momento dell'approvazione della singola legge, va osservato che una tale copertura, in quanto riferita ad oneri pluriennali, non appare ispirata a criteri prudenziali per i tradizionali motivi connessi al fatto che trattasi di variabile esogena.

Permangono problemi legati a fenomeni di dequalificazione della spesa, in termini di utilizzo per finalità correnti di risorse di parte capitale (per esempio l'art. 34, commi 7-10, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre, in materia di sviluppo, al cui paragrafo si fa rinvio). Sotto altro profilo, nonostante qualche caso di indicazione del limite massimo di onere per sgravi fiscali, va rilevato in linea generale un affievolimento, nel periodo considerato, della tendenza - già giudicata in termini positivi dalla Corte ai fini della controllabilità della finanza pubblica - ad un maggior ricorso all'indicazione dell'onere come limite massimo. Un rafforzamento invece di tale tendenza potrebbe rappresentare una scelta positiva tenuto conto degli stringenti vincoli di bilancio ed appare assolutamente percorribile anche per il caso di oneri consistenti in minori entrate. Peraltro, come

già rilevato, in tale contesto gli stessi tradizionali problemi di una quantificazione esaustiva degli oneri finirebbero per trovare una naturale attenuazione, pur restando naturalmente i problemi legati alla congruità dell'onere rispetto alla *ratio* dell'intervento da attuare. Sempre in materia di sgravi, permane la carenza di informazioni sugli aspetti sostitutivi rispetto a settori omologhi, con possibili ripercussioni sul gettito complessivo.

Merita di essere segnalato infine il persistere del fenomeno, per finalità di copertura, del ricorso - per cifre considerevoli - alla riduzione delle risorse giacenti sulla contabilità speciale 1778, al cui riguardo, nella precedente Relazione, sono state espresse considerazioni improntate a perplessità varie, tra le quali - tra l'altro - quella relativa all'anomalia di un meccanismo che evidenzia un accumularsi delle giacenze su tale contabilità fino a raggiungere importi elevati e non giustificabili dalla naturale discrasia tra afflussi e prelievi, per sua natura temporalmente e quantitativamente limitata. Va dunque registrata con soddisfazione, almeno con riferimento al quadrimestre considerato, la scelta - per i cui dettagli si rinvia al paragrafo relativo alla legge di stabilità - di una forte riduzione delle disponibilità in essere sui programmi di bilancio dedicati alle predette finalità, a testimonianza del fatto che - presumibilmente - si è preso atto della descritta anomalia nel funzionamento del circuito bilancio-tesoreria.

Per quanto riguarda infine i decreti legislativi, emanati nel quadrimestre di riferimento, non si pongono problemi per gli aspetti di competenza, attesa la insussistenza di profili di carattere finanziario ovvero la ragionevole sostenibilità delle clausole di neutralità. In alcuni casi si hanno anche riduzioni di spese.

La giurisprudenza costituzionale del 2012 in tema di obbligo di copertura

La Corte costituzionale, con maggiore frequenza che negli anni passati, ha, nel corso del 2012, avuto occasione di pronunciarsi diverse volte in relazione al parametro della copertura finanziaria delle leggi (sentenze nn. 309, 214, 212, 192, 131, 115 e 70); nei primi due mesi del 2013 sono poi già tre le pronunce di illegittimità costituzionale di leggi regionali (sentenze nn. 28, 26 e 18).

Dalla giurisprudenza più recente possono estrarsi taluni principi particolarmente rilevanti sul piano dell'ordinamento contabile e che i legislatori statale e regionale dovranno avere cura di tenere in debito conto.

Anzitutto, la Corte costituzionale ha preso atto del fatto che lo scrutinio della Corte medesima, con riferimento alle censure sollevate in relazione all'art. 81,

quarto comma, Cost., deve essere effettuato avendo riguardo al testo vigente della norma, poiché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come disposto dall'art. 6 della stessa legge (sentenze n. 26 del 2013 e nn. 214 e 176 del 2012).

Al riguardo, in considerazione delle rilevanti novità introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che, tra l'altro, ha sostituito il vigente art. 81 Cost., nonché dalla legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012, merita di essere ricordato il fatto che il nuovo, complessivo assetto ordinamentale in materia di finanza pubblica, finora elaborato anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, dovrà formare oggetto di attenta analisi e approfondimento per coglierne i punti di coerenza e di discontinuità.

La Corte ha altresì riaffermato che:

a) il principio dell'equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (sentenza n. 26 del 2013);

b) a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961);

c) le disposizioni della legge n. 196 del 2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole specifiche dell'indelebile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 176 del 2012);

d) detta previsione di cui all'art. 17 della legge di contabilità in materia di copertura delle leggi di spesa, anche per effetto dell'esplicito richiamo contenuto nell'art. 19 della stessa legge, trova applicazione anche per le leggi regionali (sentenze n. 26 del 2013; n. 115 del 2012);

e) la disciplina di cui al citato art. 17 non comporta un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'*incipit* della norma: «in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...») ispirata - sulla base di quanto afferma la Corte - dalla crescente complessità della finanza pubblica;

f) ne discende, quale corollario, in conformità al precedente punto a), che le modalità di copertura sono direttamente espressione dell'art. 81 e, quindi, trovano applicazione, per effetto dell'articolo 19 della medesima legge n. 196, come già

riportato, anche nei confronti delle Regioni e delle Provincie ad autonomia differenziata;

g) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958);

h) la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 70 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966);

i) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (*ex multis*, sentenze n. 192 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010);

l) solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - tra l'altro - dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988);

m) la copertura deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile;

n) non può essere consentita la cd. "copertura *ex post*", in quanto quest'ultima non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell'equilibrio (v. sentenza n. 26 del 2013);

o) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità: si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost., come si è riportato, disposizione costituzionale di diretta applicazione (sentenza n. 26 del 2013);

p) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze nn. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959);

q) l'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 2009, con disposizione ricognitiva di una regola dell'ordinamento contabile stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce «profilo attuativo» (*rectius*: specificativo) dell'art. 81 Cost.; sicché è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza (sentenza n. 192 del 2012).

La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 70 del 2012, ha valorizzato la sussistenza a livello costituzionale del principio dell'equilibrio al quale deve ossequio anche la legge di bilancio; in tal modo la Consulta ha superato l'approccio dottrinale che riteneva l'art. 81 quale strumento di conformazione dei processi decisionali di Governo e Parlamento circa la consapevolezza delle loro conseguenze finanziarie, elevando il contenuto dell'art. 81 a vincolo sostanziale nel governo della finanza pubblica.

In proposito, l'estensione alla legge di bilancio del principio di copertura di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. meriterebbe un ulteriore approfondimento in quanto il vizio in cui dovesse incorrere una legge di bilancio in equilibrio nominale ma che non fosse assistita dai necessari elementi idonei a comprovarne la attendibilità e la sostenibilità, vulnererebbe principi intrinseci all'ordinamento contabile.

Risulta anche affermato che il principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva del bilancio di competenza comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata (v. sentenza n. 118 del 2012).

Secondo la Consulta, inoltre, la salvaguardia degli equilibri di bilancio *ex art.* 81, quarto comma, Cost. risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica perché, nella specie, la disposizione evocata a parametro implicava l'acquisizione di indispensabili informazioni ai fini della definizione dell'indebitamento pubblico in ambito nazionale e l'apprestamento dei necessari strumenti per verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio fossero conformi alle regole di sana amministrazione (v. sentenza n. 70 del 2012).

A questo proposito risulta per la prima volta affermato l'operare congiunto di due parametri costituzionali, il principio di copertura e il principio di coordinamento della finanza pubblica, ma non nel senso che il primo esiga per la propria operatività norme di principio di coordinamento della finanza pubblica ovvero sia a quest'ultimo funzionale, ma solo per rimarcare che l'elemento

“informativo” costituisce uno strumento essenziale anche ai fini della valutazione dell’osservanza, da parte della legislazione di spesa, dell’obbligo di copertura. Nel merito, al di là di una diffusa motivazione sul punto, non può non evidenziarsi la problematicità della affermata, stretta connessione tra i due parametri citati (equilibrio di bilancio *ex* articolo 81 e coordinamento della finanza pubblica *ex* articolo 117), atteso che sembrerebbe sufficiente l’affermazione circa la riconducibilità degli obblighi informativi (per esempio, la relazione tecnica) nell’alveo dell’art. 81.

Circa la copertura è stato riaffermato che essa deve essere sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare anche per gli esercizi futuri; come ricordato, essa deve essere prevista senza rinvio ad altra fonte sia pure legislativa (v. sentenza n. 26 del 2013); sicché onere e copertura devono essere necessariamente contestuali (cd. principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all’art. 81, quarto comma, Cost.); il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, Cost. [...] e l’individuazione dei relativi mezzi non può essere demandata - per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio - agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall’art. 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 192 del 2012).

La Consulta ha inoltre rafforzato l’affermazione circa la forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze nn. 192 e 70 del 2012, n. 68 del 2011, n. 141 e 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991, n. 283 del 1991, n. 69 del 1989, n. 17 del 1968, n. 47 del 1967 e n. 1 del 1966). Infatti, il carattere precettivo generale dell’art. 81, quarto comma, Cost. è in grado di vincolare la disciplina delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse (sentenze n. 70 del 2012, n. 25 del 1993, n. 384 del 1991, n. 19 del 1970); in tale materia, merita di essere valorizzato il disposto della vigente legge di contabilità per la parte che distingue due ipotesi di onere pluriennale: da un lato, vi è quello di conto capitale, per il quale è prevista la modulabilità nel corso del tempo e quindi la soluzione del problema della copertura ultratriennale nell’ambito dei vincoli più generali di finanza pubblica, dall’altro vi è quello di carattere permanente (di parte corrente), che a sua volta, se discrezionale, può essere modulato di triennio in triennio ovvero, se obbligatorio, soggiace ad un regime di copertura ragguagliato all’onere a regime configurato nella legge sostanziale. Nella materia degli obblighi di copertura per oneri

pluriennali vale la pena di precisare che il principio di cui alla precedente lettera l), andrebbe armonizzato con i criteri appena descritti così come cristallizzati nella vigente legge di contabilità circa l'obbligo dell'allineamento temporale tra oneri e copertura nella singola legge sostanziale.

La Consulta ha anche rimarcato che per l'effettuazione dello scrutinio di legittimità costituzionale è necessario disporre di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti, la "relazione tecnica" (sentenza n. 26 del 2013). Anche il legislatore regionale è chiamato al rispetto dell'obbligo (art. 17, in quanto richiamato dall'articolo 19 della legge n. 196 del 2009) di redigere una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio (v. sentenza n. 26 del 2013 che, in sostanza costituisce una conferma della sentenza n. 313 del 1994).

Per questa ragione anche per le leggi regionali è essenziale che la relazione tecnica indichi ogni elemento utile per assicurare l'attendibilità delle quantificazioni: in assenza di dette componenti, l'eventuale clausola di salvaguardia diventerebbe elemento puramente formale, senza possibilità di operare in modo efficace ogni qualvolta l'andamento degli oneri programmati dovesse discostarsi in aumento rispetto alle previsioni iniziali (sentenza n. 26 del 2013).

Pertanto, l'adempimento da parte del Governo delle nuove norme in tema di relazione tecnica costituisce una condizione imprescindibile per l'applicazione della nuova normativa sostanziale di spesa, anche per i profili connessi con i correlati provvedimenti amministrativi di variazione del bilancio, come noto, sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

In questo contesto, la "relazione tecnica" assume un rilievo non più meramente didascalico o illustrativo, bensì, appunto, dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo oneroso, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri (art. 81, quarto comma, Cost.) anche per i profili concernenti gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, prefigurati *ex ante* - insieme naturalmente al saldo di competenza finanziaria - a garanzia dei complessivi equilibri di finanza pubblica (v. Corte dei conti, *Relazione al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2010*, Capitolo V, Ordinamento contabile, punto 27.1, giugno 2011).

Legge 19 settembre 2012 n. 167, recante norme per consentire il trapianto parziale di organi tra persone viventi

Si tratta di una legge che autorizza la disponibilità a titolo gratuito di parti di organi a fini di trapianto tra persone viventi e che limita l'attuazione della normativa alle risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in questo caso si può ritenere plausibile la clausola di neutralità, come induce a credere anche il dibattito parlamentare, attesa la dimensione del tutto trascurabile degli effetti finanziari della normativa per quanto riguarda la esenzione da tasse di registro e di bollo degli atti di disposizione e destinazione di organi (non essendo, la fattispecie, prevista a legislazione vigente, non si hanno effetti finanziari di minor gettito). Lo stesso si può argomentare in riferimento all'estensione, ai casi di prelievo degli organi in esame, del diritto dei lavoratori dipendenti e autonomi al godimento dei benefici previsti per i casi di infermità nonché dell'assicurazione del donatore contro i rischi inerenti all'intervento operatorio. *Idem* infine per l'estensione delle competenze in capo alle strutture del servizio sanitario nazionale per quanto concerne l'attività di sorveglianza, raccolta dei dati sui potenziali donatori, autorizzazione ai centri trapianto nonché in materia di accertamenti propedeutici alla donazione.

Legge 4 ottobre 2012 n. 171, "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto"

L'intervento normativo si inquadra nelle azioni volte a risolvere la questione del risanamento ambientale e tutela del territorio della città di Taranto. Per attuare il protocollo d'intesa in merito alle azioni per il risanamento viene nominato un commissario e vengono destinate quote di fondi già in essere entro un limite massimo di risorse specificato dalla normativa stessa (art. 1). Viene altresì riconosciuto che l'area industriale di Taranto rientra tra quelle in crisi e che pertanto essa può accedere agli incentivi in essere a legislazione vigente (art. 2).

Per gli aspetti finanziari, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo nel corso dell'esame parlamentare, l'utilizzo delle risorse previste dal protocollo citato costituisce un elemento di accelerazione della spesa in virtù proprio delle disposizioni della legge, ma si può assumere che l'impatto sui saldi di cassa è da considerare di trascurabile entità. La normativa è costruita prevedendo tetti massimi di oneri all'interno di risorse già in essere e dunque non

dovrebbe presentare altri profili problematici, trattandosi altresì di spese considerate come rimodulabili. Quanto alla ricomprensione dei finanziamenti in questione nell'ambito dei vincoli di cui al patto di stabilità interno, quest'ultima limitazione costituisce una sufficiente garanzia in ordine al non aggravio dei saldi complessivi di cassa, anche se sono da presumere difficoltà - da parte dell'ente interessato - nel comprimere altre linee di spesa, dovendo rispettare i vincoli complessivi. Non sembra poi porre problemi la disposizione di cui all'art. 2 citato, in costanza del rispetto del vincolo delle risorse in essere a legislazione vigente: se si dovesse porre l'esigenza in futuro di rimpinguare tali stanziamenti nell'ambito della decisione di bilancio, si tratterà di una valutazione discrezionale il cui vincolo è la coerenza complessiva con gli obiettivi da raggiungere.

Legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

Il provvedimento in esame introduce sostanziali modifiche al testo originario del decreto-legge n. 174, in ordine alle quali il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia.

Va segnalato che numerose disposizioni della legge risultano essere state oggetto di quattro ricorsi in via principale da parte delle Regioni a Statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (Corte cost., reg. ric. nn. 16, 17 e 20/2013) nonché della Provincia autonoma di Trento (Corte cost., reg. ric. n. 18/2013), segnatamente per asserita violazione di parametri statutari.

I profili ordinamentali del provvedimento

Il decreto-legge n. 174, nella logica di una coerente e più compiuta definizione del quadro normativo dei controlli esterni sulle autonomie territoriali, così come desumibile dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, intende rafforzare gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo in cui si articola la Repubblica, adeguando, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali.

L'intervento legislativo colma una asimmetria ordinamentale introducendo la possibilità di una pronuncia della Corte dei conti sul rendiconto delle Regioni. L'esigenza è quella di consentire una valutazione complessiva, da parte della Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale garante degli equilibri di finanza pubblica, del rispetto del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

In questo contesto, la nuova disciplina prevede ora che la magistratura contabile predisponga anche per la legislazione di spesa delle Regioni una relazione, sia pure con cadenza semestrale (rispetto a quella quadrimestrale di cui alla analoga disposizione di cui all'art. 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009, originariamente introdotta dall'art. 7, comma 6, della legge n. 362 del 1988 per la legislazione di spesa dello Stato), da trasmettere ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri; con ciò si intende arricchire il patrimonio conoscitivo per le assemblee consiliari circa le questioni di copertura che, come è noto, sono di elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile e possono offrire al legislatore regionale utili elementi informativi sulle possibili criticità derivanti dalla legislazione di spesa.

Per una più complessiva valutazione degli ulteriori profili ordinamentali riguardanti il provvedimento si rinvia all'audizione del 16 ottobre 2012 della Corte presso le Commissioni riunite I, Affari costituzionali, e V, bilancio, tesoro e programmazione economica della Camera dei deputati, avente ad oggetto il disegno di legge A.C. n. 5520.

I profili finanziari del provvedimento

Ai fini degli effetti finanziari recati dal provvedimento in esame, particolare rilevanza assume l'art. 4, che prevede l'istituzione di un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La dotazione del Fondo è pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, 90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni per il 2014 e 200 milioni dal 2015 al 2020 (art. 4, comma 1).

Al Fondo sono anche destinati ulteriori 60 milioni di euro, già iscritti nel conto residui del capitolo 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012 (art. 4, comma 3).

Al Fondo medesimo è destinata la somma di 498 milioni di euro, vincolata però al pagamento delle spese di parte corrente relative al personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 4, comma 5).

Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

A regime il Fondo è alimentato dalle somme rimborsate dagli enti locali beneficiari che devono essere versate da detti enti nella predetta contabilità speciale.

Il Fondo di rotazione è destinato prioritariamente a sostenere le anticipazioni richieste dagli enti locali che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale secondo la complessa procedura di cui agli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In base all'art. 243-*ter* (art. 11, comma 1, lett. r)), i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; ove, a seguito di apposito monitoraggio, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al citato articolo 243-*ter*, introdotto dal comma 1, lettera r), del presente articolo, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri.

Si prevede, inoltre, che, in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, possa essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione in esame, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario (articolo 5).

Le dotazioni del Fondo possono essere destinate anche alle anticipazioni in favore degli enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa (art. 3, comma 1, lettera r), capoverso 243-*quinquies*), per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario; in tal caso, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente potrà, entro sei mesi dal suo insediamento, richiedere un'anticipazione di cassa nel limite massimo di 200 euro per abitante e nell'ulteriore limite complessivo di 20 mln di euro annui.

Anticipazioni di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012, possono essere motivatamente richieste al Ministero dell'interno dai comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente (art. 11, comma 5-*bis*). Detta assegnazione, nella misura massima di 20 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La copertura della dotazione del Fondo è rinvenuta a valere sui fondi speciali di conto capitale riferiti a diversi ministeri, nonché facendo ricorso agli stanziamenti della Tabella E della legge di stabilità annuale (spese pluriennali in conto capitale) (articolo 4, comma 3).

Il Governo, con la nota del 30 ottobre 2012, ha assicurato che gli stanziamenti dei fondi speciali in conto capitale, che alimentano detto Fondo di rotazione, sono scontati in via pluriennale per il loro intero importo nelle previsioni tendenziali con riferimento alle precedenti finalizzazioni di spesa delle medesime somme e che nella legge di stabilità sussistono le disponibilità dei suddetti stanziamenti.

Ai fini di assicurare una neutralità della disposizione sui saldi riferiti all'indebitamento netto e al fabbisogno, occorrerà che le anticipazioni previste dalla norma in esame siano erogate nei limiti della capienza del fondo indicata dall'art. 4, comma 1, del provvedimento in esame, al netto, quindi, delle ulteriori somme indicate e affluenti al medesimo fondo ai sensi dei citati commi 4 e 5 del medesimo articolo, nonché dei corrispondenti rimborsi da parte degli enti

beneficiari di anticipazioni erogate a valere sulle risorse di cui ai citati commi 4 e 5. Infatti, le anticipazioni erogate ai sensi della norma in esame sono suscettibili di produrre effetti di incremento di spesa computabili ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica e necessitano pertanto di una copertura valida ai fini dei medesimi saldi (mentre le risorse di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 ed i corrispondenti rimborsi da parte degli enti beneficiari non sono computabili ai fini dell'indebitamento netto).

Quanto alla copertura dell'onere, pari a 498 milioni di euro, destinata esclusivamente al pagamento di oneri di parte corrente relativi a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimenti di debiti fuori bilancio, nonché degli oneri recati dall'art. 11, comma 1-*bis*, dello stesso decreto (riconducibili alla proroga al 31 maggio 2013 dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali situati nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai fini dell'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria), pari a complessivi 2 milioni per il 2012, si provvede, relativamente alle spese correnti, mediante corrispondente utilizzo di una quota parte delle risorse assegnate agli enti locali in virtù della già intervenuta integrazione della dotazione dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente (previo versamento, all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778).

Per quanto attiene al fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, il capitolo 2999 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità; ma, trattandosi di un capitolo riferito a spese qualificate come non rimodulabili e preordinato a legislazione vigente a diversi interventi, l'utilizzo di tali somme non deve pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse; il fenomeno dell'immediata utilizzazione di dette risorse sul piano della cassa potrebbe determinare effetti non neutrali sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno.

Si prevede inoltre che alla compensazione degli effetti finanziari negativi sugli altri saldi di finanza pubblica, pari ai citati 2 milioni di euro per l'anno 2012, derivanti dagli oneri recati da richiamato art. 11, comma 1-*bis*, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

Una specifica copertura, pari a 10 milioni per ciascun anno dal 2013 al 2020 mediante il ricorso allo stanziamento sul Fondo speciale iscritto nel bilancio dello Stato in conto capitale (è disposto altresì il ricorso alla tabella E) della legge di stabilità), è prevista per fronteggiare gli oneri derivanti dall'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro (art. 11, comma 1, lettera a) numero 5-ter, della legge in esame).

L'art. 8, al comma 1, prevede una puntuale indicazione del conto consuntivo degli enti locali cui fare riferimento per determinare il tetto del taglio dei trasferimenti da operare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2011; al comma 2, differisce i termini entro i quali devono essere definiti i criteri di riparto delle riduzioni dei trasferimenti previste per comuni e province, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012; al comma 3, dispone che, nei confronti dei comuni soggetti al patto di stabilità, la riduzione dei trasferimenti prevista per il 2012 non si applichi e il corrispondente importo, risultante dai criteri di riparto, sia attribuito ai comuni stessi ai soli fini dell'estinzione anticipata del debito. Tale importo non è computabile ai fini del patto di stabilità interno. L'eventuale ammontare non utilizzato nel 2012 per i fini consentiti sarà recuperato nel 2013, operando una corrispondente riduzione dei trasferimenti, aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente. A fronte della predetta riduzione aggiuntiva dei trasferimenti nel 2013, di carattere eventuale, sarà comunque accordato un miglioramento corrispondente dell'obiettivo del patto di stabilità interno ai comuni interessati. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, nel limite massimo di 500 mln di euro per il 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 8, comma 3, capoverso 6-ter, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibile sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di

bilancio”, utilizzata per l’erogazione ai contribuenti dei rimborsi in conto fiscale e dei rimborsi scaduti da più di dieci anni; per le compensazioni effettuate tramite modello F24; per i crediti tributari e per determinati crediti d’imposta di natura agevolativa.

In proposito, nel riproporre le riserve di ordine generale più volte espresse da questa Corte, specie nelle ultime due Relazioni trimestrali, va evidenziato che il Governo (Ragioneria generale dello Stato, nota del 30 ottobre 2012) ha ribadito che le risorse affluite sulla predetta contabilità speciale sono state utilizzate per finalità di copertura solo sul saldo netto da finanziare in quanto eccedentarie rispetto al fabbisogno derivante dalle compensazioni effettivamente fruite anche in considerazione dell’efficacia delle recenti misure di lotta all’evasione e all’elusione fiscale e all’effetto deterrente sull’uso indebito delle compensazioni che ne hanno limitato il tiraggio. E’ stato inoltre chiarito che rimane assicurata la neutralità sui saldi di competenza del bilancio statale in quanto i livelli di giacenza in tesoreria garantivano sufficienti margini disponibili in rapporto alle effettive esigenze di compensazioni delle imposte.

In sede di conversione, al comma 3, capoverso 6-*bis*, sono state apportate modifiche volte a prevedere che le risorse non oggetto di riduzione siano destinate, oltre all’estinzione anticipata, anche alla riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Tale modifica, secondo il Governo, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la predetta spesa per indennizzi, da effettuarsi nell’ambito delle disponibilità di cui al medesimo comma 3, capoverso 6-*ter*, dovrà essere effettuata nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

L’articolo 11, commi da 7 a 13 (Finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per le imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna), introduce una modalità di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito d’impresa che siano in possesso dei requisiti per accedere ai contributi concessi in conseguenza del sisma in Emilia Romagna.

In particolare, il comma 7-*bis* recepisce quanto già previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2012, prevedendo la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati, oltre che per i titolari di reddito di impresa già contemplati dalla norma originaria, ivi compresi i titolari di reddito di impresa commerciale, per i seguenti soggetti: a) i titolari di reddito da lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli

altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013; b) i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale che risulti inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Per quanto riguarda la lettera a), il Governo stima che la facoltà di accedere al finanziamento per i titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei requisiti richiesti con riferimento alle entrate tributarie possa comportare un ammontare potenziale di finanziamenti di circa 331 milioni di euro, di cui 223 milioni per il periodo 1 giugno-30 novembre 2012 e 108 milioni per il periodo 1 dicembre 2012-30 giugno 2013 (29 milioni di riferiscono al mese di dicembre 2012).

Per quanto riguarda la lettera b), relativa ai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un'abitazione principale inagibile, la stima è pari ad un ammontare complessivo di tributi dovuti nel periodo 16 dicembre 2012-30 giugno 2013 di circa 168 milioni di euro, di cui 22 milioni riferiti all'anno 2012.

In proposito, come già contemplato nell'originaria relazione tecnica al decreto-legge n. 174 del 2012, la stima complessiva di 6 miliardi di euro è stata quantificata prudenzialmente ricomprendendovi un'ampia platea di potenziali beneficiari in mancanza di dati certi circa i soggetti effettivamente danneggiati; sicché il *plafond* di 6 miliardi, proprio per il carattere prudenziale delle stime originarie, sarebbe capiente in relazione all'esplicita individuazione nella norma di determinate categorie di beneficiari.

Non viene calcolato alcun maggior onere per interessi, ferma però restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 13 del medesimo art. 7, che consente di far fronte ad eventuali scostamenti dovuti a variazioni del tasso di interesse a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012; art. 7, comma 21, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, dalla legge n. 135 del 2012).

Legge 17 dicembre 2012 n. 221, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"

Si tratta di un ulteriore provvedimento volto ad agevolare lo sviluppo e la crescita del Paese. Il contenuto è estremamente variegato e difficilmente sintetizzabile per temi portanti. Nel Documento di economia e finanza 2013 dell'aprile scorso è stato valutato, in riferimento sia al decreto in discussione che al precedente decreto legge n. 83 del 2012, sempre in materia di sviluppo, che

l'effetto combinato sul PIL è pari allo 0,3 e allo 0,5 per cento, rispettivamente, al 2015 e al 2020, nonché allo 0,7 per cento nel lungo periodo. Sono state altresì fornite, sempre dal Governo, le stime sull'impatto sui consumi e sugli investimenti.

Su alcune delle norme, derivanti da emendamenti inseriti nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, la relazione tecnica è stata vistata negativamente e la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere negativo. Il provvedimento presenta anche norme finanziariamente rilevanti per le quali non è stata fornita la prescritta relazione tecnica e risulta disseminato di numerose clausole di neutralità.

Iniziando da quest'ultimo profilo, in linea generale le clausole presenti appaiono non irragionevoli. Si segnala in particolare che l'art. 32, comma 2, non reca una esplicita indicazione in tal senso, pur prevedendo che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito un sistema permanente di monitoraggio e valutazione in ordine allo stato di attuazione delle misure di sviluppo di cui alla legge medesima, per quanto riguarda l'intervento volto a favorire la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative, perché ne venga valutato l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione. Poiché il suddetto Ministero si avvale a tal proposito anche dei dati forniti dall'ISTAT, per il quale è previsto un apposito finanziamento, si può ritenere che la mancata regolamentazione degli aspetti finanziari del monitoraggio possa trovare una giustificazione nel descritto apporto da parte dell'ISTAT.

Circa le norme finanziariamente rilevanti e prive di relazione tecnica, si può citare il caso dei commi 1-3 dell'art. 33, in materia di incentivi per la realizzazione di nuove infrastrutture nel quadro di una nuova impostazione che, nel prendere atto dei vincoli di finanza pubblica, incentiva forme di partenariato pubblico-privato e si ispira alla previsione di benefici di carattere fiscale in vista del coinvolgimento dei privati per la costruzione e l'entrata in esercizio delle infrastrutture. Più in dettaglio, per il comma 1, che prevede un credito d'imposta per agevolare opere di valore superiore a 500 milioni, la relazione tecnica esclude oneri in quanto le agevolazioni fiscali costituiscono - sostanzialmente - rinuncia a maggior gettito in quanto trattasi di nuove infrastrutture altrimenti non realizzate e comunque in uno stadio di progettazione avanzato, che rimarrebbero bloccate nell'attuale situazione economico-finanziaria, come illustrato in una nota del Ministero dell'economia inviata al Parlamento (in tale documento si tiene conto comunque della possibilità di rideterminare l'agevolazione qualora il mercato dovesse consentire un maggiore autofinanziamento nonché del fatto che

comunque sarà avviata un'attività di monitoraggio finanziario e fisico circa il profilo attuativo delle norme).

Come già segnalato in particolare dal Servizio bilancio della Camera dei Deputati, vale la pena di ribadire, sotto il profilo metodologico, che l'ipotesi di rinuncia a maggior gettito, su cui si fonda il giudizio circa l'assenza di conseguenze finanziarie di segno negativo, si basa sull'assunto - non dimostrato nella fattispecie - consistente nel fatto che nei quadri tendenziali non sia stato scontato il blocco degli investimenti pubblici (che la normativa appunto rimuoverebbe). Ciò porta a ribadire quanto più volte richiesto dalla Corte, ossia che - nonostante i progressi avutisi negli anni più recenti - si pone ancora in termini del tutto insoddisfacenti il necessario livello di informazioni circa i criteri di dettaglio con cui vengono costruiti i quadri tendenziali di finanza pubblica.

Altre tipologie di copertura da rilevare riguardano i casi di ricorso agli stanziamenti per le missioni all'estero (per esempio, l'art. 33, commi 5 e 6), per il fatto che - nonostante le assicurazioni fornite dal Governo in Parlamento - si tratta di campi di intervento in cui si è assistito storicamente ad una forte richiesta di fondi, cui si è potuto far fronte solo con misure di sostegno limitate nel tempo, proprio per le difficoltà generali in cui si dibatte la finanza pubblica.

Più ampio è il caso di norme contenute nel testo ma per le quali la relazione tecnica ha riportato un visto negativo e vi è stato un parere contrario della Commissione bilancio in sede parlamentare. L'art. 11-*bis*, derivante da un emendamento, introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitale, con un limite di spesa la cui copertura grava sulle entrate derivanti da prelievi sul settore degli apparecchi da divertimento insieme a modifiche del compenso per i punti vendita. Secondo la relazione tecnica, confermata dal parere contrario che il Governo ha espresso durante il dibattito parlamentare in Commissione bilancio (sia pur per motivi che non attengono all'art. 81, quarto comma), interventi di tale tenore, se non tali da compensare riduzioni di imposte sui giochi, comprometterebbero gli equilibri tra domanda e offerta del settore riducendo la raccolta e dunque il gettito erariale e la relativa stabilità. Peraltro, va aggiunto che si tratta di un comparto a proposito del quale le ultime rilevazioni ufficiali danno un gettito in diminuzione.

Meno controverso appare invece - nonostante i termini del dibattito parlamentare - il meccanismo di garanzia circa il non superamento del limite di spesa relativo alle risorse stanziare, in quanto la norma ricalca letteralmente la legge di contabilità ed anzi aggiunge che l'agevolazione "si applica fino ad

esaurimento delle risorse disponibili”, per cui è da ritenere che, una volta che si dovesse realizzare tale ultimo evento, dovrebbe trovare applicazione il comma 10 dell’art. 17 della legge di contabilità, secondo cui le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto nei limiti della spesa espressamente autorizzata nei provvedimenti legislativi e, con decreto del Ragioniere generale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa: la conseguenza è che le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla predetta pubblicazione. Una norma - quella della legge di contabilità - attuata in casi assolutamente sporadici, ma che richiama direttamente la responsabilità delle strutture amministrative proprio per sottolineare il carattere non discrezionale della sanzione, consistente nella caducazione *ex nunc* degli effetti della norma interessata a presidio dell’equilibrio finanziario della singola legge e di conseguenza della finanza pubblica nel suo complesso.

Altre norme verificate negativamente dalla relazione tecnica e su cui il Governo egualmente ha espresso un parere contrario in Parlamento (anche se non per motivi di copertura) riguardano innanzitutto l’art. 23, comma 10-*bis*, in relazione alla qualifica come “onere inderogabile” del fondo comune di cui è dotato il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Lo stesso vale per quanto concerne l’art. 34, comma 5, che, nel prorogare senza termine una gestione commissariale, comporta maggiori oneri non coperti, nonché per il comma 54, che implica l’esonero dei datori di lavoro dal pagamento dei contributi nei casi previsti dalla norma e quindi minori entrate contributive che risultano non coperte. Per quanto riguarda il comma 57, in base al quale la CONSOB è facoltizzata ad effettuare assunzioni entro i limiti predeterminati e ponendo gli oneri a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione medesima, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, previa vigilanza del collegio dei revisori dei conti, la relazione tecnica non ha apposto il visto positivo essenzialmente per la genericità delle misure compensative di contenimento. Va rilevato che la norma stessa non è stata oggetto di censura da parte della Commissione bilancio della Camera dei Deputati. Al riguardo, tenuto conto del fatto che gli oneri delle assunzioni sono a carico dei vigilati e che la garanzia circa la vigilanza è posta in carico all’organo di revisione contabile nonché infine considerando l’esiguità delle quantità finanziarie interessate, si può ritenere che almeno *ex ante* possano non sussistere eccessivi elementi di perplessità in ordine al meccanismo normativo.

In ordine all'articolo 34-*undecies*, comma 2, in base al quale si ampliano le finalità circa l'utilizzo del fondo presso il Ministero dei trasporti in favore del trasporto pubblico locale per tener conto dell'area dello stretto di Messina, egualmente la relazione tecnica è stata vistata negativamente (con conseguente richiesta di soppressione da parte della Commissione bilancio della Camera dei Deputati) in base al fatto che il fondo presenterebbe solo residui propri e, in caso di disimpegno, conseguirebbero economie di bilancio (il Governo ha espresso parere contrario in Parlamento anche se non per motivi di copertura): al riguardo, mentre si condivide la prima osservazione, si rileva che la seconda motivazione appare poco persuasiva, sul piano della tecnica contabile, per quanto concerne il riferimento all'ipotesi di disimpegno, atteso che i residui propri presuppongono un'obbligazione giuridicamente perfezionata. *Idem* per il successivo articolo 34-*duodecies*, che, nel prorogare per cinque anni le concessioni per finalità turistico-balneari, è stato vistato negativamente dalla relazione tecnica anzitutto in quanto un'eccessiva estensione temporale di tali concessioni potrebbe essere di nuovo oggetto di procedura d'infrazione, con relativi costi, e in secondo luogo si potrebbero verificare minori entrate in conseguenza del differimento dell'adeguamento al valore di mercato dei canoni concessori: al riguardo, si può rilevare che non è stata fornita la dimostrazione dell'assunto circa il fatto che i saldi di finanza pubblica siano stati costruiti scontando le maggiori entrate che verrebbero meno.

Da ultimo, in ordine alle norme vistate negativamente dalla relazione tecnica, è da rilevare l'art. 37, comma 1-*ter*, volto a ridurre il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) a partire dal 2013, a compensazione per gli interventi di cui al comma 1-*bis*, in materia di estensione delle zone franche urbane alle aree industriali delle Regioni indicate nell'Obiettivo convergenza, in quanto il Fondo non presenta disponibilità.

Si registrano altresì casi di dequalificazione della spesa: è il caso ad esempio dell'art. 34, commi 7-10, in materia di assunzione di piloti all'ENAC, il cui onere è fronteggiato con le risorse proprie dell'ente, le cui entrate rivenienti dalla fatturazione delle prestazioni rese agli utenti dal personale ENAC sono destinate a superare l'importo dell'onere proprio in quanto con il personale in essere non si sarebbe riusciti a far fronte alla domanda di servizi. La norma prevede però che alla copertura degli effetti finanziari sull'indebitamento netto si faccia fronte utilizzando il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto nella parte capitale, fondo che anche nel più recente passato è stato

utilizzato per spese di personale. Pur non essendo chiare le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di procedere ad un'autonoma copertura degli effetti sull'indebitamento netto attesa la asserita eccedenza degli incassi generati rispetto all'onere, ciò non vale ad eliminare le perplessità su una scelta di copertura che si sostanzia in una dequalificazione della struttura del bilancio, oltre che nell'utilizzo di risorse dedicate al delicato comparto dei limiti d'impegno.

Da segnalare il caso dell'art. 34, comma 14, lettera a), in base al quale il ricavato dalla revoca di alcuni finanziamenti iscritti nel conto residui viene fatto affluire in un fondo appositamente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di rendere possibile l'utilizzo - come specificato nella relazione tecnica - di tutte le quote annuali disponibili dei contributi pluriennali oggetto dei finanziamenti medesimi. Ciò non determinerebbe - secondo la stessa relazione tecnica - un impatto sui saldi di finanza pubblica, il che invece appare problematico per quelli che afferiscono alla cassa (nella fattispecie fabbisogno e indebitamento netto), se lo scopo della normativa è accelerare l'utilizzo delle risorse: tutto ciò sempre che nei saldi tendenziali non sia stato già scontato tale impatto. Poiché mancano informazioni al riguardo, questo non può non suonare ad ulteriore conferma della fondatezza della richiesta della Corte in ordine ad una maggiore estensione dell'informazione di dettaglio circa i criteri di costruzione delle proiezioni tendenziali di finanza pubblica, tale da renderne possibile la ricostruzione.

Va rilevato inoltre un nutrito gruppo di norme di natura tributaria, che presenta problematiche di vario tipo, per gli aspetti di competenza. Viene in rilievo anzitutto l'art. 26, comma 4, che dispone la disapplicazione, per le *start-up* innovative, della disciplina vigente in materia di società di comodo e di società in perdita sistemica, per le quali è prevista a legislazione vigente una maggiorazione dell'aliquota IRES, con effetti di maggior gettito di carattere permanente. Una parte di tale maggior gettito viene dunque meno con la disposizione in esame, anche se per importi limitati, considerato che la relazione tecnica basa il calcolo dell'onere su una platea di *start-up* ragguagliata intorno all'1 per cento del totale delle società. Non vengono fornite le motivazioni alla base di tale ipotesi, per cui, dal momento che l'onere stimato nella relazione tecnica ma non quantificato nella norma, trova copertura nel complessivo articolo 38, sarebbe stato più prudente - nonostante l'esiguità della portata finanziaria della norma - l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia, come prescrive la legge di contabilità nel caso della semplice previsione di un onere.

Altra norma da menzionare è il successivo art. 27, in tema di ulteriori agevolazioni in tema di *start-up* innovative. La relazione tecnica appare abbastanza dettagliata nell'elencare le ipotesi da cui trarre le conseguenze finanziarie di cui all'onere complessivo, anche in questo caso coperto con l'articolo finale (art. 38). Al riguardo, anzitutto si può ripetere l'osservazione dianzi esplicitata circa la necessità di prevedere una clausola di salvaguardia, come previsto nella legge di contabilità laddove viene regolata tale tipologia di intervento. In secondo luogo, tale richiesta appare tanto più giustificata nella fattispecie in presenza della mancata dimostrazione di alcuni assunti in base ai quali tuttavia la relazione tecnica perviene ad un certo onere complessivo. A parte, infatti, il numero delle *start-up*, uno degli elementi da approfondire - assolutamente centrale per la valutazione dell'onere in quanto quest'ultimo consiste, come confermato sulla base delle informazioni fornite dal Governo, nelle minori ritenute operate dal sostituto d'imposta - è l'ipotesi di spese per personale e consulenze, per le *start-up* prefigurate come pari a 1/3 del fatturato, ipotesi che da un lato non viene sostenuta da una base documentativa e dall'altro potrebbe rivelarsi come sottostimata, soprattutto trattandosi di nuove iniziative. Come emerso già dal dibattito in Parlamento, un altro elemento che sembrerebbe non valutato consiste nell'effetto della estensione del regime di non imponibilità al caso in cui l'agevolazione si riferisca a servizi già resi e che abbiano generato pertanto crediti.

Da rilevare infine, sempre per le normative di carattere tributario, l'art. 36, che si pone come disciplina abbastanza ampia e articolata. Vengono in rilievo anzitutto i commi 2-ter, 4, 4-bis, 5 e 5-bis, in materia di contratto di rete tra le imprese, in riferimento al quale le due relazioni tecniche presentate in prima lettura escludono riflessi di ordine finanziario: come emerso già durante i lavori parlamentari, sebbene l'entità dei flussi coinvolti non si presenti come apprezzabile, il fatto che il Governo non abbia fornito delucidazioni non fuga i dubbi circa possibili riflessi in termini di riduzione del gettito fiscale, tenendo presente che alla partecipazione ai contratti di rete sono collegate agevolazioni relative al regime di sospensione d'imposta.

Più complicato è il caso del comma 3 del medesimo articolo, che detta una serie di complesse modifiche in materia di disciplina degli strumenti di finanziamento delle imprese e in particolare prevede l'estensione ai titoli "similari" del regime di totale deducibilità degli interessi disciplinato per le nuove emissioni di cambiali finanziarie e obbligazioni. Per quest'ultima innovazione la nota tecnica, inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha escluso la sussistenza di effetti fiscali negativi per il fatto che il gettito connesso agli interessi ora

deducibili e relativi ai titoli cui è estesa l'agevolazione non è incluso nei "tendenziali". Rimane comunque l'osservazione generale, ricorrente nei casi di agevolazioni fiscali, secondo cui si sarebbero dovuti valutare gli eventuali effetti sostitutivi della singola innovazione normativa, tenuto conto delle diverse elasticità delle basi imponibili potenzialmente coinvolte.

Valgono in linea generale le considerazioni introduttive sul fatto che gli oneri connessi alle agevolazioni previste sono costruiti in termini di sola previsione.

Si segnala poi sul piano metodologico l'art. 24, relativamente ai commi da 3 a 6, contenenti l'autorizzazione alla partecipazione italiana all'aumento generale e selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), con copertura a valere sulle risorse già destinate alla partecipazione dal capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo, tra cui la Banca Mondiale-BIRS. Va rilevato al riguardo la aderenza della soluzione di copertura, per tale tipo di spesa, alle prescrizioni della legge di contabilità sotto due profili. Anzitutto, viene prevista una copertura (si ricorda che l'assenza di copertura di un onere certo equivale ad una copertura sul debito) in quanto l'acquisto di strumenti finanziari sostanzia un normale onere che transita per il conto del bilancio attraverso un apposito capitolo di spesa di conto capitale (titolo II) destinato alla sottoscrizione in parola: si tratta infatti di operazioni senza effetti sull'indebitamento netto in quanto sottoscrizioni di attività finanziarie, ma che incidono sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, atteso che le somme interessate debbono essere stanziare in bilancio in termini di competenza ed effettivamente essere corrisposte. In secondo luogo, la copertura viene correttamente reperita riducendo una pregressa autorizzazione di spesa di analoga natura ed inclusa tra quelle previste dalla legge di contabilità in quanto interna al saldo netto da finanziare. E' appena il caso di far presente comunque che la problematica relativa alla copertura di oneri correlati ad operazioni di carattere finanziario prevedibilmente subirà una evoluzione con l'andata in vigore del nuovo assetto costituzionale e con le ripercussioni che ciò potrà avere, attraverso anche il varo di una nuova legge di contabilità, sui vari istituti di contabilità pubblica, ivi compreso quello afferente al regime delle coperture finanziarie delle leggi ordinarie, tenuto conto dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, per esempio. Sotto altro profilo, ma sempre in tema di copertura finanziaria "*lato sensu*", alcune questioni sono state già in parte affrontate dalla Corte nella audizione parlamentare del 4 dicembre scorso sul disegno di legge rinforzata.

Quanto infine alla norma generale di chiusura di cui all' art. 38, che detta la copertura finanziaria di tutte le disposizioni onerose non autonomamente

compensate, come già rilevato in occasione dell'esame delle disposizioni di carattere tributario, si tratta di oneri costruiti in parte con la tecnica della previsione e non come limite massimo. Ne consegue l'obbligatorietà di una efficace clausola di salvaguardia che, con carattere di effettività ed automaticità, rappresenti una sorta di copertura di riserva ove, dal monitoraggio circa l'andamento finanziario delle singole norme nei relativi aspetti applicativi, dovesse derivare un disallineamento tra l'onere e la copertura finanziaria, con la inevitabile conseguenza - salvo interventi legislativi di sospensione o revisione della norma che comportino la ristrutturazione del beneficio ovvero l'attivazione di coperture supplementari - del ripercuotersi di tale disallineamento sull'andamento dei saldi di finanza pubblica. La materia è attentamente disciplinata dall'art. 17, comma 12, della legge di contabilità, che intende appunto prevenire andamenti patologici con le conseguenze illustrate.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"

La struttura della legge

Come già fatto presente dalla Corte nell'apposita audizione del 23 ottobre u.s. sul disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, va ricordato in linea generale che la legge dà sostanzialmente attuazione alla manovra di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF del settembre scorso. L'impatto è quasi nullo, infatti, in termini di contabilità nazionale per gli anni 2014 e 2015 (con un lieve miglioramento dei "tendenziali"), mentre si ha un effetto negativo di 2,3 miliardi per il 2013 corrispondente all'utilizzo di 3/4 circa della previsione di avanzo strutturale di 0,2 punti percentuali di PIL di cui alla Nota di aggiornamento richiamata. Poiché in tale ultima sede veniva confermato l'obiettivo di pareggio, ne derivava un ammontare di risorse a disposizione delle successive manovre per 3,1 miliardi circa.

Sulla base dei dati ufficiali e sempre in termini di contabilità nazionale, il descritto effetto negativo deriva quasi esclusivamente (l'81,5 per cento) da una variazione netta delle entrate e per la restante quota da un aumento delle spese in conto capitale non pareggiato dalla riduzione delle spese correnti. Per gli anni successivi si registrano sempre - sia pur generalmente per importi minori - una riduzione delle entrate e un aumento delle spese in conto capitale, con una sovracompensazione però mediante una riduzione delle spese correnti. In

sostanza, si ha sempre una riduzione di spesa corrente, tale però da non pareggiare gli oneri per il primo anno (il che determina un effetto complessivo lievemente espansivo sull'economia) e da sovracompensare, per gli anni successivi, oneri comunque costituiti sia da riduzioni nette di entrate sia da aumenti netti di spesa in conto capitale, secondo una composizione variabile di anno in anno (con un effetto complessivo, pertanto, lievemente restrittivo per il secondo e terzo anno).

E' disponibile anche un quadro dell'articolazione della legge per sottosettori delle pubbliche amministrazioni. In termini di contabilità nazionale, per il 2013 è assolutamente prevalente il ruolo delle amministrazioni centrali, le quali, per il versante tanto delle minori entrate quanto delle maggiori spese, determinano oneri superiori all'impatto netto negativo complessivo prima riportato (2,3 mld), con la differenza compensata a carico delle amministrazioni locali per quasi 1/5 di tale impatto: sono le minori spese delle amministrazioni locali a finanziare quindi la parte priva di compensazione per il primo anno dei maggiori oneri delle amministrazioni centrali. Per gli anni successivi rimane il maggior contributo alla manovra complessiva (sostanzialmente nulla nel suo impatto sui "tendenziali", come prima riportato) da parte delle minori spese delle amministrazioni locali, le quali, anche al netto delle proprie minori entrate, sostanzialmente continuano a finanziare in grandissima parte sia le minori entrate sia le maggiori spese delle amministrazioni centrali. In sintesi, nel triennio il patto di stabilità interno copre in tutto o in parte gli oneri netti delle amministrazioni centrali.

In termini di impatto sui saldi del bilancio dello Stato e segnatamente sul saldo netto da finanziare, sulla base delle informazioni ufficiali la legge ha un influsso altalenante. Nel primo anno (2013) l'effetto è quasi neutro, con una riduzione delle spese pluriennali (per rimodulazioni più che quadruple rispetto ai rifinanziamenti) lievemente superiore agli oneri dell'articolato: tenuto conto dell'effetto peggiorativo ad opera del bilancio a legislazione vigente e migliorativo ad opera della cd. "*spending review 2*" (decreto legge n. 95), si ha nel complesso un peggioramento del saldo netto integrato rispetto all'assestamento 2012 (che presentava una cifra positiva) di più di 9 miliardi di euro, dovuto in grandissima parte al bilancio 2013. Per il 2014, gli effetti peggiorativi di cui alla legge di stabilità (dovuti quasi integralmente alle maggiori spese pluriennali e in particolare per 1/3 ai rifinanziamenti e per i 2/3 alle rimodulazioni) vengono più che compensati dalla manovra di cui al menzionato decreto-legge n. 95, con la conseguenza di un lieve miglioramento del SNF integrato rispetto a quello di cui al solo bilancio 2014. Per il 2015 gli effetti negativi per quasi 7,6 miliardi di euro

della legge di stabilità (dovuti quasi integralmente alla modulazione delle spese pluriennali in riferimento soprattutto al rifinanziamento, che assorbe più di 3/4 del complessivo effetto peggiorativo) vengono compensati con l'utilizzo del saldo netto da impiegare di cui al bilancio e per la restante parte dagli effetti positivi del ripetuto decreto legge n. 95, con il risultato di un saldo netto integrato quasi in pareggio.

Circa l'operare delle varie componenti della legge di stabilità (sempre avuto riferimento alla contabilità finanziaria), trova conferma che le due componenti mediamente più rilevanti sul piano quantitativo risultano l'articolato e la modulazione delle spese pluriennali (per il duplice aspetto del rifinanziamento e delle rimodulazioni): il primo fa registrare sempre un contributo negativo; più variegato è l'andamento della seconda, in virtù del quale nel primo anno si ha un assorbimento di risorse nette (nel senso della riduzione degli stanziamenti, dovuta a rimodulazioni quasi quadruple rispetto al rifinanziamento). Il contrario si verifica nel secondo anno e nell'anno terminale, quando la modulazione delle spese pluriennali rappresenta un appesantimento crescente dei saldi (nel senso di maggiori risorse, per il 2014, per 2/3 per le rimodulazioni e, nel 2015, al contrario, a causa di rifinanziamenti pari all'82 per cento dell'effetto complessivo dell'apposita tabella).

Aspetti ordinamentali della legge nel suo complesso

Al di là dei contenuti, che pure saranno sinteticamente analizzati, la descritta configurazione quantitativa del provvedimento - per quanto riguarda l'aspetto relativo sia alla differenza tra manovra lorda e manovra netta sia alla distribuzione temporale di tale composizione - appare particolarmente significativa ai fini della verifica del mutamento in atto della portata di questo strumento normativo. La legge di stabilità, per come è stata disegnata dalla legge di contabilità, doveva rappresentare il veicolo per l'attuazione delle manovre di rientro: la prassi della XVI legislatura ha registrato invece una realtà alquanto diversa. A parte l'anticipo e il raggruppamento della manovra - essenzialmente per motivi di necessità - in strumenti legislativi d'urgenza, con il conseguente svuotamento della portata della legge di stabilità, si è assistito alla trasformazione di quest'ultima in ciò che l'ordinamento contabile ha inteso escludere dalle funzioni tipiche di questo strumento, che è diventato essenzialmente un veicolo di redistribuzione delle risorse raccolte. Va tenuto altresì presente che una tale torsione delle finalità della legge di stabilità è avvenuta in tutti gli anni in cui si è avuta finora l'attuazione della nuova legge di contabilità. Tra l'altro, la legge di stabilità non è più lo

strumento di regolazione del patto di stabilità interno - come pur prescrive la legge di contabilità - se non per gli aspetti di funzionamento e di distribuzione, dal momento che i profili finanziari della materia sono stati definiti nelle manovre d'urgenza, nella fattispecie dal decreto-legge n. 95.

La distribuzione temporale della manovra sia lorda che netta di cui alla legge in esame induce a riflettere anche su un altro aspetto, legato al fatto che si è utilizzato tale strumento legislativo in una chiave essenzialmente calibrata sul breve periodo, in quanto concentrato per lo più nel primo anno del triennio di riferimento, in termini di indebitamento netto, in corrispondenza del richiamato effetto espansivo per 2,3 miliardi.

Sul piano del rispetto dei contenuti così come assegnati a tale strumento dall'ordinamento contabile, la accentuata eterogeneità delle norme presenti nella legge in esame rappresenta una grave distonia rispetto alle intenzioni del legislatore contabile, a partire dalla riforma attuata con la legge n. 362 del 1988, di snellire e tipizzare la portata normativa di tale veicolo normativo, pur confermandone la natura di strumento-principe di attuazione delle manovre annuali di finanza pubblica. In particolare, nonostante gli stralci iniziali dal disegno di legge presentato dal Governo, sulla base del testo approvato occorre rilevare che non risultano rispettati i divieti di affrontare materie non comportanti effetti finanziari nonché quelle afferenti a deleghe, ad interventi microsettoriali e localistici, a modifiche dell'ordinamento contabile (come prevedono esplicitamente i Regolamenti parlamentari) e soprattutto ad interventi di sviluppo (non previsti in particolare in base all'ultima riforma di cui alla legge n. 196 del 2009). Come già osservato, si registra per altro verso - a suggello di un'intera legislatura del tutto omogenea sotto questo versante - il decadimento dello strumento a mera manutenzione di interventi già decisi o a mera ricomposizione delle varie componenti della finanza pubblica, quando invece il quadro ordinamentale in essere continua ad individuare la legge di stabilità come il passaggio cruciale per la definizione degli equilibri della finanza pubblica.

Va al riguardo tenuto presente che una prima risposta a questa esigenza è intervenuta con la citata legge rinforzata, la quale, nel prefigurare una prima sezione della futura legge di bilancio, tale da coincidere sostanzialmente con la legge di stabilità, ha sostanzialmente ribadito l'attuale quadro contenutistico di quest'ultima, sia pure, sulla base di una prima interpretazione letterale, non escludendo interventi espansivi nella misura in cui si pone un preliminare vincolo complessivo solo della coerenza con gli obiettivi indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Ne consegue che, se all'interno di questi

ultimi esistono spazi di manovra in senso espansivo, come è accaduto per esempio per il 2013, la futura legge di bilancio, in riferimento alla prima sezione, potrebbe comportare norme di tal segno. Il problema che si porrà consisterà nelle conseguenze della previsione, nella citata prima sezione della futura legge di bilancio, di contenuti in deroga ai rigidi vincoli in futuro imposti però da una legge come quella rinforzata. Ciò comporterà anche delicati problemi di giustiziabilità di eventuali violazioni.

Sempre sul piano del rispetto delle norme di contabilità, va rilevato che l'obbligo di copertura degli oneri correnti risulta correttamente assolto dalla legge di stabilità per il 2013, essendo i mezzi forniti dalla legge superiori agli utilizzi, il che si riflette in un miglioramento del risparmio pubblico. Si coglie l'occasione per ricordare che, una volta andato in vigore il nuovo assetto della legge di bilancio in conformità dell'art. 81 Cost. novellato e della conseguente, richiamata legge "rinforzata", l'obbligo di copertura degli oneri correnti, previsto ora dalla legge di contabilità in attuazione della norma costituzionale di cui al vigente quarto comma dell'art. 81, non dovrebbe più sussistere in quanto rimane il solo vincolo di coerenza tra i risultati della legge di bilancio e gli obiettivi programmatici.

Aspetti ordinamentali e metodologici riferiti a singole norme

In riferimento alle spese e in particolare alla parte della legge di stabilità che dà attuazione alla manovra di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, vi è da osservare che i criteri di contabilizzazione degli effetti sui tre saldi, così come esplicitati nell'apparato documentativo messo a disposizione dal Governo, in alcuni casi appaiono intuitivamente corretti, mentre in altri casi avrebbero meritato, data anche la rilevanza quantitativa, una esplicitazione delle motivazioni a supporto delle conclusioni raggiunte. Il Governo ha sostenuto che l'elevato coefficiente di realizzazione annesso alle riduzioni di spesa dipende anche dai ripetuti tagli avvenuti nel corso del tempo, i quali, nel diminuire le risorse disponibili, hanno reso contestualmente queste ultime più spendibili; hanno giocato, sempre secondo il Governo, un ruolo anche la maggiore flessibilità di bilancio e l'efficientamento delle procedure di spesa. Nel merito, poiché è in gioco una valutazione sull'attendibilità delle stime di una parte non marginale della manovra, è da condividere l'assunto del Governo circa il peso effettivo dei due ultimi fattori considerati (maggiore flessibilità di bilancio ed efficientamento delle procedure di spesa). Quanto invece all'effetto delle riduzioni pregresse, che avrebbero determinato il fatto che i tagli successivi hanno un elevato impatto sui saldi di cassa e di contabilità nazionale, sarebbe stato di sicuro preferibile - eventualmente

ad ulteriore corredo della nota tecnico-illustrativa al disegno di legge - un più dettagliato supporto statistico a sostegno della conclusione prospettata dal Governo, in base alla quale - si ripete - l'effetto sui tre saldi è stato sostanzialmente considerato allineato. Una tale esigenza di maggior supporto informativo sembra giustificata anche tenendo conto degli scostamenti metodologici (anche notevoli) che si possono determinare per singola categoria e in riferimento alla composizione del singolo saldo.

Sempre in tema di riduzioni di spesa in adempimento del citato decreto-legge n. 95, va segnalato che il Ministero dell'economia ha incluso nell'apposito elenco a sostegno dell'equilibrio di bilancio la riduzione della spesa per "interessi passivi e redditi da capitale". In quanto riferita agli interessi, la circostanza non può non essere sottolineata perché trattasi di variabile esogena, come messo in luce nelle considerazioni generali. Già nella precedente Relazione si era avuto modo di sottolineare la inappropriata copertura di leggi ordinarie a valere sui presunti risparmi sulle previsioni di spesa relative agli interessi. Analoghe considerazioni valgono per la fase della costruzione del quadro di base di finanza pubblica ad opera dello strumento costruito dalla legge di stabilità.

In tema di Patto di stabilità interno di cui ai commi da 117 a 121 e 127, nel rinviare per le linee generali alla precedente Relazione quadrimestrale, è opportuno far presente che, per la copertura delle modifiche apportate in seconda lettura al Senato in riferimento al finanziamento del nuovo Fondo di solidarietà comunale, si utilizza per un importo di 400 milioni la contabilità speciale 1778, relativa al rimborso delle imposte e, in riferimento agli effetti sui saldi delle pubbliche amministrazioni, il fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Per entrambe le coperture la Corte ha già avuto modo di esprimere forti perplessità circa la correttezza dell'utilizzo delle relative risorse, in particolare nella Relazione quadrimestrale da ultimo richiamata. Infatti, la prima copertura consiste sostanzialmente nell'utilizzo di risorse di bilancio sistematicamente eccedentarie rispetto al fabbisogno per motivi non chiari e la seconda raffigura l'utilizzo di risorse iscritte nel conto capitale. Lo stesso rilievo metodologico va ripetuto per la copertura sulla medesima e richiamata contabilità speciale del contributo massimo di 800 milioni previsto dai commi 122-126 come incentivo alle regioni che applicano la flessibilità verticale del patto di stabilità interno (tra l'altro, in quest'ultimo caso non sembra che le relazioni tecniche abbiano adeguatamente considerato l'eventualità di un peggioramento dei saldi di cassa per effetto di un più efficiente utilizzo degli spazi finanziari concessi).

Va perciò visto positivamente, almeno sotto il profilo metodologico, il successivo comma 292, che prevede la riduzione per importi elevati (3,2 miliardi per il 2013, 1,2 miliardi per il 2014 e 1 miliardo per il 2015) delle dotazioni del programma di bilancio relativo ai rimborsi d'imposta, che va ad alimentare la predetta contabilità speciale. Con ciò trova indirettamente conferma la preesistente anomalia, puntualmente segnalata dalla Corte, consistente nella sistematica eccedenza delle disponibilità di bilancio rispetto al fabbisogno derivante dalle compensazioni effettivamente fruite. Con ciò si coglie dunque l'esigenza di riequilibrare tali disponibilità anche in considerazione dell'efficacia delle recenti misure di lotta all'evasione e all'elusione fiscale nonché dell'effetto di deterrenza circa l'uso indebito delle compensazioni, il che ha ridotto il tiraggio. Se ne dovrebbe dedurre che una tale forma non corretta di copertura, grazie ad una gestione più fisiologica e coordinata del rapporto tra bilancio e tesoreria, non dovrebbe essere più utilizzata.

Da segnalare inoltre, sempre sul piano metodologico, i commi 172 e 173, in tema di contributo italiano alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Governo ha scelto di sottoporre ad obbligo di copertura l'operazione di acquisto di attività finanziarie per le ragioni già illustrate a proposito dell'art. 24, commi da 3 a 6, della legge in materia di sviluppo prima esaminata: si tratta infatti di operazioni che, transitando per il titolo II del bilancio dello Stato, necessitano di una compensazione utilizzando mezzi iscritti all'interno di tale saldo, sulla base delle possibilità offerte al riguardo dalla legge di contabilità. Si tratta della sottoscrizione dell'aumento di capitale di tale istituzione. Gli oneri connessi alla menzionata sottoscrizione vengono coperti con la contabilità speciale 1778, a proposito della quale valgono le considerazioni già più volte effettuate.

Vanno poi segnalati i commi 299 e 300, che, sostituendo omologhe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 138 del 2011, attribuiscono al DEF il compito di contenere una valutazione delle maggiori entrate strutturali effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione. Tali entrate, ulteriormente nettizzate secondo i criteri previsti in dettaglio dalla norma medesima in accoglimento di precise condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono fatte affluire al Fondo per la riduzione della pressione fiscale per essere destinate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità fissate dal medesimo DEF. La norma ha una evidente valenza programmatica e ordinamentale, da valutare pertanto alla luce della prescrizione della legge di contabilità (art. 17, comma 1-*bis*) secondo cui le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da

variazioni degli andamenti della legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Sempre sul piano ordinamentale si segnalano le disposizioni contenute nel comma 388, che prorogano i termini di alcuni adempimenti previsti nel decreto legislativo n. 91 del 2011, attuativo dell'art. 2 della legge di contabilità in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici non territoriali. Si ricorda che la legge di contabilità vieta l'introduzione nella legge di stabilità di norme prive di effetti finanziari e quindi di modifiche dei termini previsti all'interno di decreti legislativi, che, per espressa menzione nella legge di contabilità, sono prive di tali effetti. In particolare, va messa in luce la disposizione che prevede l'adozione di un decreto ministeriale relativo alla disciplina dell'attività di sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza (nel merito della materia e in riferimento al complesso degli enti pubblici l'orientamento della Corte è stato acquisito attraverso un'apposita audizione parlamentare). Anche il comma 396 modifica alcuni termini contenuti nel medesimo decreto legislativo in riferimento alla materia dell'avvicinamento tra le due contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

In ordine alle tecniche di costruzione delle previsioni di bilancio deve essere segnalato - sempre sotto il profilo metodologico - il comma 400, in base al quale viene ancora una volta riproposta la possibilità di prorogare i contratti di assunzione di personale a tempo determinato per le pubbliche amministrazioni senza la copertura dei relativi oneri: ciò in quanto, ad avviso del Governo, il bilancio a legislazione vigente già sconta le necessarie risorse. Un tale modo di procedere non può essere ritenuto corretto, in quanto in tal caso il bilancio risulta non essere costruito secondo il criterio previsto dall'ordinamento contabile della legislazione in essere, ma secondo altri criteri, come quello cd. "a politiche invariate", che assume - quale parametro per la costruzione degli stanziamenti - quello dell'invarianza dell'offerta di servizi. L'oscillazione tra diversi criteri di costruzione delle poste contabili rappresenta un ulteriore elemento di conferma dell'esigenza più volte rappresentata dalla Corte in varie sedi secondo cui anche il bilancio dello Stato dovrebbe essere accompagnato da una relazione tecnica dettagliata. Tale esigenza si porrà anche in futuro, tenuto conto del fatto che la ripetuta legge rinforzata n. 243 del 2012, ha confermato l'esistenza di una autonoma sezione a legislazione vigente del bilancio dello Stato, pur in un modificato quadro ordinamentale.

Sotto il medesimo profilo del rispetto della legge di contabilità vengono in evidenza i commi 476-478, istitutivi di una o più nuove contabilità speciali per la gestione dei giochi. Al di là del merito, si tratta di una normativa che si pone in controtendenza sia con la legge di contabilità, che prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'art. 42, lettera p), la progressiva eliminazione, entro due anni, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, sia con la ripetuta legge rinforzata, la quale, all'art. 16, comma 8, fissa che con legge dello Stato vengono disciplinati il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato. E' evidente dunque che da tempo si appalesa l'esigenza di riconsiderare la proliferazione delle contabilità speciali quale si è avuta nel corso del tempo e che peraltro non sempre è apparsa del tutto giustificata avuto riguardo alle esigenze operative dei singoli casi. Si sottraggono così risorse al bilancio - di cui viene progressivamente indebolita la rappresentatività *ex ante* ed *ex post* dei flussi finanziari intermediati - e si appesantisce in tal modo la gestione degli aggregati di finanza pubblica. Merita a questo proposito di essere ricordato che uno dei principali motivi del passaggio alla contabilità finanziaria di cui alla riforma "De Stefani" del 1923 fu visto proprio nella riconduzione in bilancio delle numerose gestioni fuori bilancio cui si era fatto ricorso per superare le lentezze del sistema contabile precedente. Va peraltro sottolineato il fatto che, in base all'art. 24, comma 3, della legge di contabilità, i principi di universalità ed unità del bilancio (oltre a quello di integrità di cui al comma 2) sono esplicitamente attuativi dell'art. 81 della Costituzione. L'auspicio che si può esprimere è pertanto che l'imponente apparato normativo sommariamente descritto ed inteso a superare il sistema delle gestioni fuori bilancio trovi una soddisfacente attuazione, superando le prevedibili resistenze delle amministrazioni più interessate e riconducendo il fenomeno alla fisiologica dimensione richiesta dai limitati casi in cui vi è una effettiva difficoltà nel rispetto delle complesse procedure che regolano la gestione delle risorse di bilancio rispetto agli obiettivi da perseguire.

Merita infine di essere segnalato il fatto che il comma 529 limita, per i crediti di importo minore iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 1999 e per i crediti diversi sempre alla medesima data, la procedibilità per responsabilità amministrativa e contabile al solo caso del dolo, escludendo così la colpa grave.

Le norme più significative: interventi e coperture

Nel merito, molte e significative sono state le modifiche apportate nel corso dell'*iter* parlamentare della legge in questione: soppressione della riduzione delle aliquote Irpef e delle limitazioni alla deducibilità e detraibilità di alcuni oneri; mantenimento dell'invarianza dell'aliquota IVA del 10 per cento; previsione di alcune agevolazioni fiscali (dalle maggiori detrazioni dall'IRPEF per i figli a carico agli sgravi IRAP a favore delle imprese che procedono alle assunzioni a tempo determinato).

La legge, come già osservato, approvata con le modalità di un unico "maxiemendamento" in seconda lettura, consta di un solo articolo con 561 commi, il che ne rende ardua la lettura.

Sotto il versante degli interventi, in linea generale, si può sintetizzare il significato della legge facendo presente che - in termini di contabilità nazionale - nel 2013 essi risultano quasi equidivisi tra minori entrate (6,4 miliardi) e maggiori spese (6,2 miliardi). All'interno delle prime (minori entrate) il 70 per cento circa è dovuto alla sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA previsto a legislazione vigente, con il restante 30 per cento da attribuire in parti quasi eguali alla proroga della detassazione della produttività del lavoro e all'incremento delle detrazioni dei figli a carico. Per quanto riguarda le maggiori spese, i 2/3 circa sono da attribuire alla parte corrente: di questi 4,1 miliardi circa, il 40 per cento circa è dovuto al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (1,6 miliardi) e il resto è distribuito tra l'alleggerimento del patto di stabilità interno e il fondo di solidarietà comunale (0,6 miliardi) nonché altre misure, come il fondo fitto immobili, il credito d'imposta per gli autotrasportatori, il fondo per interventi per le politiche sociali, per l'Aquila e per lo smaltimento dei rifiuti. Il restante terzo di maggiori spese (di conto capitale) è dovuto a misure destinate ai fondi multilaterali di sviluppo e ai fondi globali, alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, all'ANAS, al MOSE e alla "Torino-Lione".

Per quanto riguarda il 2014, gli interventi riguardano per il 58 per cento circa le minori entrate, divise per il 37 per cento in riferimento alla sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA e per il resto alla descritta proroga della detassazione della produttività del lavoro e per le maggiori detrazioni per i figli a carico. In riferimento alla restante quota afferente alle maggiori spese, quasi il 70 per cento attiene a quelle correnti, composte essenzialmente delle voci già riportate per il primo anno: circa le finalità, anche per la restante quota delle maggiori spese in conto capitale si ripete il quadro del primo anno. Per il 2015 gli

interventi si dividono quasi equamente tra minori entrate e maggiori spese, con all'incirca il medesimo quadro delle finalità già delineato.

Sotto il versante delle coperture, nel 2013 quasi il 44 per cento è costituito dalle maggiori entrate, tra le quali hanno un peso rilevante, pari quasi alla metà dell'importo totale, l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie e la stabilizzazione dell'incremento delle accise sui carburanti, mentre tra le minori spese l'80 per cento è costituito dalle riduzioni di quelle correnti, quasi del tutto relative agli enti locali (come sanità, patto di stabilità interno, fondo per il trasporto pubblico locale), mentre il restante 20 per cento (di parte capitale) egualmente è da attribuire, per i 2/3 circa, alla riduzione di spesa degli enti territoriali. Lo stesso schema di intervento è stato seguito per gli anni successivi, con la particolarità di una notevole maggiore entrata in conseguenza dell'anticipo del versamento dell'imposta sostitutiva nel caso di operazioni straordinarie.

Nello specifico, vanno sottolineati i commi 82-87, attuativi del citato decreto-legge n. 95 in materia di trasferimento alle Regioni dei compiti relativi alla regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e alla assistenza sanitaria indiretta. A tali disposizioni sono stati ascritti risparmi in connessione a processi di monitoraggio delle procedure di autorizzazione delle cure all'estero e di incentivazione di processi organizzativi interni in ordine alla fatturazione delle operazioni interessate, senza che però siano stati posti vincoli più precisi e circostanziati in base ai quali si possa ritenere plausibile il fatto di ottenere, sin dal 2013, risparmi, peraltro crescenti nel corso del tempo.

In tema di personale vengono in rilievo le norme di cui ai commi 108, 110 e 112, in riferimento agli ulteriori risparmi degli enti previdenziali e assistenziali pubblici derivanti da processi aggiuntivi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di competenza elencati in dettaglio dal comma 108 (contratti di acquisto e di consulenza, minori assunzioni, rinegoziazioni di contratti in essere, stipula di contratti di sponsorizzazione). Attesa l'entità notevole dei risparmi attesi (300 milioni annui), appare opportuno rilevare che, a parte la previsione dell'adozione di un decreto ministeriale per dare corso alla normativa, sarebbe stata utile una previa esplicitazione degli effetti degli accorpamenti in corso nel settore, unitamente ai relativi risvolti finanziari, per rendere possibile una valutazione realistica dell'attendibilità dei nuovi risparmi attesi, che sarebbe stato più prudente calare a consuntivo sui saldi di bilancio.

Vanno segnalati infine i commi 209-210, in materia di completamento del sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di polizia: si prevede la possibilità

di assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, con autorizzazione di spesa riferita a soli due esercizi. I commi in questione riproducono una proposta emendativa su cui vi era stata una pronuncia negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato. Secondo la predetta relazione tecnica, si hanno ripercussioni negative sull'indebitamento netto e sul debito, a seguito, per questo secondo profilo, della riclassificazione delle rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Le norme tributarie

Da segnalare anzitutto è un'altra norma, il comma 475, che amplia le tipologie ammesse per gli apparecchi per il gioco lecito senza vincite in danaro. Poiché si è posto il problema, durante la discussione parlamentare, in ordine alla individuazione, con apposito decreto ministeriale, della base imponibile forfetaria per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti agli apparecchi in questione, il Ministero dell'economia ha fatto presente che sarebbe stata opportuna una relazione tecnica che avesse suffragato l'implicita ipotesi di assenza di variazioni negative di gettito oppure comunque avesse riportato una quantificazione complessiva degli effetti.

Si segnala poi il comma 479, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi c.d. *videolottery* è fissata al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Il maggior gettito atteso è stato stimato in 130 milioni annui, ipotizzando una raccolta pari a 26 miliardi di euro. La stima risulta in sintonia con le ipotesi assunte. In particolare, sulla base degli andamenti del 2012 e dell'evoluzione del PREU, va evidenziato che:

- i 26 miliardi di base imponibile 2013 sottintendono un aumento della "raccolta lorda" (quanto le famiglie spendono in giochi) delle *videolottery* (VLT) dell'ordine del 24 per cento rispetto al 2012. Si confermerebbe, dunque, la tendenza che vede (dal 2004, anno d'introduzione) una rapida crescita delle lotterie istantanee e, fra di esse, delle VLT;
- i 130 milioni di maggior gettito atteso per effetto del nuovo PREU fissato dalla legge di stabilità si vanno ad aggiungere all'aumento tendenziale (anche questo stimabile in 130 milioni che nel 2013 si sarebbe comunque avuto per effetto dell'aumento del PREU dal 4 per cento al 4,5 per cento, oltre a un'addizionale del 6 per cento sulla parte di vincita eccedente i 500 euro, deciso con decreto 12 ottobre 2011 del direttore dell'AAMS).

Peraltro, si può osservare che la cifra contenuta nella RT rischia di sopravvalutare l'effetto "netto" della manovra, nel senso che la stima riflette un approccio "*coeteris paribus*", senza tenere conto di fenomeni di "sostituzione", nei quali lo sviluppo di un settore del mercato dei giochi si accompagna alla contrazione di altri. In particolare, va tenuto comunque conto delle diverse redditività dei singoli giochi, la quale può variare dal 50 per cento al 5 per cento, con la conseguenza che gli effetti attesi andrebbero correlati ad una verifica analitica dell'andamento dei singoli giochi.

Viene quindi in rilievo il comma 483, in base al quale dal 1° gennaio 2013 viene innalzato l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico (da 800 a 950 euro quelli di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché da 220 a 400 per ciascun figlio portatore di *handicap*). Secondo le stime ufficiali, il minor gettito che ne deriva, in termini di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, è pari a 939,4 milioni per 2013, 1.341,3 per il 2014 e 1.205,7 per il 2015. Si tratta di risultati ottenuti attraverso l'impiego di un modello di micro simulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010, opportunamente estrapolati: in sostanza, per ciascuno degli oltre 11 milioni di contribuenti IRPEF con figli a carico, si è confrontato il prelievo calcolato a sistema vigente con quello che scaturisce tenendo conto delle nuove detrazioni, pervenendo in tal modo ad una perdita di gettito di competenza, poi "trasformata" in termini di cassa tenendo conto dei tempi che regolano il pagamento dell'imposta. In teoria, un simile approccio dovrebbe garantire l'attendibilità delle stime effettuate. In pratica, invece, residuano delle incertezze legate alle ipotesi assunte in ordine alla dinamica degli imponibili e alla composizione dei nuclei familiari, ipotesi che non sono esplicitate in sede di relazione tecnica e che possono significativamente riflettersi sulle dimensioni del minor gettito atteso dalla manovra. Va rilevato in particolare che una caduta dei livelli occupazionali come pure una dinamica dei redditi "sofferenti" (tipiche di situazioni di crisi economica) possono aumentare l'importo delle detrazioni spettanti (posto che gli importi teorici fissati dal legislatore sono applicati in misura decrescente al crescere del reddito), aumentando la perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica. Per altro verso, invece, l'assenza di redditi da dichiarare ai fini IRPEF (disoccupazione, cassa integrazione) comporta l'impossibilità di fruire delle detrazioni d'imposta; e, allo stesso modo, livelli reddituali inferiori a quelli previsti possono ridurre la piena utilizzabilità delle detrazioni, nel più alto importo fissato dalla legge di stabilità, per effetto del fenomeno dell'incapienza (fenomeno, questo, che nel 2010 ha comportato la mancata fruizione - ai fini dell'abbattimento dell'IRPEF lorda - di

detrazioni per 6 miliardi, il 10 per cento di quelle cui avevano diritto i contribuenti).

I commi 488-490 dettano innovazioni in materia di disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota del 10 per cento anziché del 4 per cento qualora si tratti di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime ONLUS. La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. La relazione tecnica quantifica il maggior gettito dovuto all'applicazione della nuova disciplina in 153 mln a decorrere dall'anno 2014. Per la stima sono stati utilizzati i dati IVA disponibili per l'anno 2009, dai quali risulta che le cooperative e i loro consorzi, operanti nei settori della sanità e dell'istruzione, hanno un ammontare di operazioni imponibili al 4 per cento, pari a circa 5.100 milioni. Si è ipotizzato inoltre che il 50 per cento di dette operazioni sia diretto al consumo da parte di soggetti che non possono detrarre l'IVA; pertanto, si è ottenuto il maggior gettito moltiplicando l'ammontare stimato di 5.100 milioni, dimezzato per tener conto delle citate prestazioni in favore dei soli soggetti che non possono detrarre l'IVA sugli acquisti, per il differenziale di aliquota IVA del 6 per cento.

La stima effettuata è resa però incerta da una serie di fattori, che potrebbero far ritenere sovrastimato il maggior gettito atteso. In particolare:

- la novità sembra riguardare esclusivamente le cooperative sociali (ed i loro consorzi), mentre resta indeterminato il regime IVA applicabile alle altre cooperative diverse da quelle sociali che effettuano le prestazioni in argomento;
- la relazione tecnica non considera nella stima l'eventualità che alcune delle cooperative sociali e i loro consorzi, che attualmente scontano il regime IVA con l'aliquota del 4 per cento, decidano, in virtù della modifica in esame e per ragioni di convenienza, di optare per il regime di esenzione IVA attualmente in vigore per le ONLUS. Ne deriverebbe una riduzione del maggior gettito derivante dall'inasprimento dell'aliquota IVA;
- i contribuenti chiamati a sostenere un aumento del costo delle prestazioni (a seguito dell'aumentata aliquota IVA) porteranno in detrazione o deduzione (a seconda della casistica delle prestazioni) oneri più elevati: la conseguenza sarebbe un minor gettito IRPEF e, dunque, un ridimensionamento degli introiti attesi dall'Erario per effetto della norma in esame;

- analogamente lo Stato che spende, in quanto consumatore finale, subirà dall'aumento dell'aliquota IVA oneri aggiuntivi, di cui andrebbe tenuto conto nel quantificare il maggior gettito rinveniente dalla misura in esame.

I commi da 491 a 500 introducono un'imposta sulle transazioni finanziarie articolata in due segmenti:

a) un'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi (nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti) e sulle operazioni sui cosiddetti "strumenti derivati". L'imposta, con aliquota dello 0,2 per cento, si applica al valore delle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;

b) una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su *equity*. Dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini, essa si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale, non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. La decorrenza viene fissata al 1° marzo 2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le relative negoziazioni ad alta frequenza, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati e relative negoziazioni ad alta frequenza.

Per il 2013 l'imposta su trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi è fissata nella misura dello 0,22 per cento; per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione essa è stabilita in misura pari allo 0,12 per cento. Secondo la relazione tecnica, il gettito derivante dalle diverse articolazioni dell'intervento sarà pari a 1.004,4 milioni per il 2013, 1.214,8 milioni per il 2014 e 1.201,9 milioni per il 2015.

Senza considerare il permanente pericolo di "traslazione" e pur tenendo presente che comunque è stato tenuto conto in sede attuativa del cd. "effetto leva" in relazione al valore nozionale dei "derivati", va rilevato che le stime effettuate soffrono di alcuni fattori di incertezza, ovvero:

- il calcolo del maggior gettito è basato su dati ed informazioni di carattere soggettivo e quindi con un alto grado di aleatorietà nella parte in cui stima le operazioni del mercato primario e i derivati su titoli di Stato, e indica percentuali di correzione per tener conto delle possibili riduzioni dei volumi delle transazioni in ragione di fenomeni di delocalizzazione;

- la relazione tecnica non sembra aver tenuto conto degli effetti di minor gettito derivanti dalla possibilità che i soggetti svolgenti attività d'impresa possano portare in deduzione, a fini IRES ed IRPEF, l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie svolte, così come non sembra aver considerato il maggior onere, a titolo di imposta sulle transazioni, che si troveranno a dover pagare tutti quegli enti territoriali che hanno posto in essere derivati, collegati spesso a prestiti obbligazionari o mutui;
- l'assunzione del maggior gettito come un dato costante nel tempo non sembra tener conto della possibilità che la disposizione in parola modifichi i comportamenti degli investitori che, al fine di eludere il pagamento dell'imposta, potrebbero ricorrere a forme di interposizione avvalendosi di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia;
- l'assunzione di strettissimi parametri temporali per le operazioni ad alta frequenza può portare ad elusione mediante l'ampliamento dell'intervallo stesso da parte dell'operatore a parità di natura dell'operazione;
- andrebbe valutato se il maggior introito stimato non possa trovare una forma di compensazione, in qualche modo, con minori entrate sul *capital gain* e minori imposte versate dalle società di gestione sui propri profitti.

Il comma 501 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati a fini aziendali o professionali. La relazione tecnica quantifica effetti di maggior gettito di cassa pari a 412 milioni per il 2013, 549 per il 2014 e 532 per il 2015. La stima è stata effettuata attraverso l'uso di un modello di microsimulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali, utilizzando i dati del PRA e abbinando i veicoli potenzialmente interessati dalle nuove disposizioni al codice fiscale del proprietario, per individuare i soggetti destinatari, in modo da ricostruire in capo ai singoli veicoli il profilo della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* nonché i relativi costi di esercizio. Su tale base viene calcolata la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia in termini di IRES/IRPEF che di IRAP per l'esercizio 2013 e per i due successivi, con riguardo alla componente sia dei costi di esercizio che dei costi per ammortamento e/o canoni di *leasing* di competenza dell'esercizio stesso.

I commi da 502 a 505 intervengono sulla disciplina dell'affrancamento dei valori contabili, ossia sulle norme che consentono, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle

partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali "straordinarie" (fusione, cessione d'azienda, etc.) a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. L'intervento si configura come una rettifica delle disposizioni introdotte da due diverse normative: i decreti legge nn. 98 e 201 del 2011 (rispettivamente prima e terza manovra di tale anno). In particolare:

- il comma 502 posticipa la decorrenza degli effetti dell'affrancamento - mediante pagamento di imposta sostitutiva al 16 per cento - del maggior valore contabile delle partecipazioni di controllo riferibile ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Di conseguenza, gli effetti del riallineamento (sostanzialmente la possibilità di beneficiare di quote di ammortamento più elevate) decorrerebbero dal 2018 in luogo del 2013;
- il successivo comma 503 differisce, a sua volta, gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva disciplinata dal decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che, per gli affrancamenti effettuati secondo tali disposizioni, gli effetti decorreranno dal 2020, in luogo del 2015;
- i commi 504 e 505 intervengono sulle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo che esso dovrà avvenire in un'unica rata - anziché in tre rate - da corrispondere entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012.

Posticipando gli effetti del predetto regime e anticipando i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, si determinano effetti positivi sul gettito: nel primo caso per effetto di un recupero di imponibile IRES/IRAP, nel secondo perché, pagando in un'unica rata l'imposta sostitutiva, si anticipa al 2013 un gettito futuro (a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare). Nell'insieme, la relazione tecnica stima tali effetti in 200 milioni per il 2013, 846,2 per il 2014 e 423,2 per il 2015.

Si tratta di valutazioni difficili da verificare nella misura in cui esse sono frutto dell'intreccio fra una preesistente normativa e la nuova che, *in fieri*, vi apporta degli aggiustamenti. Nonostante ciò, va sottolineato un aspetto di copertura connesso al differimento quinquennale degli effetti dell'affrancamento: la relazione tecnica coglie e quantifica solo gli effetti di maggior gettito per il periodo dal 2014 al 2017; nessuna indicazione è invece formulata circa il minor gettito che si registrerà nel periodo successivo al differimento, allorquando si produrranno i contraccolpi della normativa in esame. Vanno inoltre sottolineati i rischi di una reazione di comportamento dei contribuenti rispetto al mutato

quadro normativo. Nella misura in cui l'adesione all'affrancamento "proposto" dalla normativa del 2008 e 2011 è scaturita da un bilanciamento fra costi (il pagamento di un'imposta sostitutiva) e benefici (la prospettiva di portare in deduzione maggiori ammortamenti, riducendo l'imponibile fiscale), l'anticipazione temporale dei primi e il differimento dei secondi finisce per alterare i calcoli di convenienza a suo tempo effettuati da ciascun contribuente, con reazioni che potrebbero riflettersi in modo imprevedibile e quindi sul gettito stimato dalla relazione tecnica.

Leggi di ratifica di trattati internazionali

Tra le leggi pubblicate nel periodo di riferimento, come già riportato nelle considerazioni generali, tredici hanno ad oggetto la ratifica di trattati internazionali.

Tra queste solo cinque hanno effetti finanziari (si tratta delle leggi nn. 163, 164, 183, 201 e 212), peraltro di modesta entità (poco più di 1 milione a decorrere dal 2012), riconducibili, nella maggior parte dei casi, a spese per missioni del personale incaricato di svolgere le attività previste negli accordi, coperte mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente.

Gli oneri risultano correttamente quantificati e qualificati come limiti di spesa.

Non sono attesi effetti di minor gettito dai trattati (approvati rispettivamente con le leggi nn. 157 e 166 del 31 agosto) contenenti norme volte ad evitare ipotesi di doppia imposizione fiscale, in relazione al modestissimo numero di interessati.

Le altre leggi di spesa

Oltre alle leggi esaminate nella presente relazione di cui si è data separata trattazione, ve ne sono altre pubblicate nei mesi da settembre a dicembre 2012 per le quali non si presentano particolari criticità ovvero non si hanno implicazioni finanziarie di rilievo.

In particolare, la legge n. 178 del 1° ottobre 2012 prevede modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di bonifica degli ordigni bellici. La disposizione in esame, qualificata come priva di oneri, attribuisce nuovi compiti al Ministero della difesa in materia di verifiche e controlli sulle imprese incaricate di svolgere le relative attività, a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio. Non

risultano chiariti gli eventuali effetti sul sistema pensionistico della norma, che include, tra i lavori comportanti rischi per la sicurezza e la salute, le attività connesse con la bonifica degli esplosivi.

Con riferimento alla legge n. 189 dell'8 novembre, di conversione del decreto-legge n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, merita di essere segnalata la norma contenuta nell'articolo 6, in base alla quale, in ipotesi di attivazione di *projet financing* in materia di strutture sanitarie, può essere prevista l'attribuzione ai soggetti privati incaricati di realizzare nuove strutture sanitarie la cessione a titolo di totale o parziale corrispettivo di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere secondo la disciplina regionale vigente. Si tratta in definitiva dell'utilizzo dei proventi che sarebbero potuti derivare da dismissioni immobiliari, anziché a fini della riduzione delle posizioni debitorie, per interventi volti a realizzare nuove opere nel campo sanitario. In fase attuativa andrà posta pertanto particolare attenzione alla valutazione dei cespiti ceduti, la cui stima non dovrà essere inferiore al corrispettivo che potrebbe derivare dalla attivazione di procedure concorsuali di vendita.

La legge n. 190 del 6 novembre, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di altri fenomeni di illegalità nella pubblica amministrazione, contiene una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita sia alle disposizioni immediatamente precettive sia alle numerose deleghe al Governo per il necessario completamento della disciplina.

La legge n. 203 del 14 novembre reca disposizioni in materia di ricerca di persone scomparse e prevede una serie di adempimenti ed incombenze a carico di organismi pubblici, tra l'altro già svolte dagli stessi organismi secondo le norme vigenti.

La legge n. 204 del 14 novembre sostituisce la data della giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare fissandola al 9 del mese di settembre.

La legge n. 206 del 12 novembre introduce disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Gli interventi meritevoli di finanziamento sono individuati nell'art. 2 del provvedimento. L'art. 3 istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane che, a sua volta, costituisce un Comitato scientifico. Sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza ai componenti del Comitato. Dette spese, riconducibili tra quelle per il funzionamento del Comitato, sono poste a carico del contributo di cui al citato articolo 4. Gli oneri, quantificati dall'articolo 4 in 3,25 milioni per ciascuno degli

anni 2012 e 2013, trovano copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione destinata alle spese di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, che, per la conservazione dei beni culturali, già autorizza una spesa di 80 milioni di euro annui. Trattandosi pertanto di oneri rimodulabili, non vi sono problemi per i profili finanziari.

Priva di effetti finanziari risulta anche la legge n. 215 del 23 novembre, volta a promuovere il riequilibrio della rappresentanza femminile nei Consigli e nella Giunte degli enti locali e nei Consigli regionali, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

La legge n. 219 del 10 dicembre deriva dall'unificazione di alcune iniziative legislative, tra le quali un disegno di legge governativo, e modifica la disciplina civilistica della filiazione naturale, con l'obiettivo di eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni tra *status* di figlio legittimo e *status* di figlio naturale. Si sottolinea l'articolo 2, che conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. Il successivo articolo 3, che durante l'*iter* parlamentare è stato integralmente riformulato dal Senato, novella l'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo la competenza del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario in materia di potestà genitoriale ed affidamento. Vengono, inoltre, dettate disposizioni in tema di adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli. Riguardo ai profili finanziari, l'articolo 6 reca la relativa clausola di invarianza.

Non risultano ascritti effetti finanziari alla legge n. 220 dell'11 dicembre 2012, recante la modifica alla disciplina del condominio degli edifici.

La legge n. 222 del 23 novembre stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'ambito delle attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», siano organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'Inno di Mameli e della bandiera nazionale, nonché all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea. Inoltre, è stabilito che la data del 17 marzo sia dichiarata «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera». Le attività sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la legge n. 224 dell'11 dicembre, in tema di modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, essa individua le tipologie di attività di meccatronica, carrozzeria e gommista, inquadrabili nella più ampia definizione di attività di autoriparazione. Di interesse è l'articolo 2, che prevede l'adeguamento, da parte delle Regioni, dei programmi e delle modalità di svolgimento dei corsi professionali e lo svolgimento di tali attività senza nuovi o maggiori oneri. In effetti, si può ritenere plausibile tale clausola di neutralità, come si evince anche dal dibattito parlamentare (soprattutto relativo alla prima lettura), in riferimento sia alle procedure autorizzatorie a carico delle pubbliche amministrazioni, in via di semplificazione a seguito della legislazione più recente, sia alle accennate modifiche relative ai corsi professionali di competenza regionale, sia infine agli eventuali riflessi in termini di maggiori deducibilità per i nuovi investimenti delle aziende interessate, che comunque si possono ritenere di entità minima.

TAVOLE (*)

(*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare (SNF).

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2012**

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
1	157	31 agosto 2012	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011	214	13 settembre 2012			Gov.	C. 5018 S. 3333
2	163	31 agosto 2012	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione	227 S.O.	28 settembre 2012		1	Gov.	C. 4945 S. 3191
3	164	31 agosto 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008	227 S.O.	28 settembre 2012		2	Parl.	C. 3744 S. 3324
4	165	31 agosto 2012	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997	227 S.O.	28 settembre 2012			Gov.	C. 4975 S. 3332
5	166	31 agosto	Ratifica ed esecuzione	227	28			Gov.	C. 4946

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
		2012	del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010	S.O	settembre 2012				S. 3190
6	167	19 settembre 2012	Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi	227	28 settembre 2012			Parl.	C. 4003 S. 3291
7	171	4 ottobre 2012	Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto	234	6 ottobre 2012	129/2012		Gov.	C. 5423 S. 3463
8	172	1 ottobre 2012	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	235	8 ottobre 2012			Gov.	C. 2326 2326-B 2326-D S. 1969 1969-B 1969-D
9	173	25 settembre 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008	237	10 ottobre 2012			Gov.	S. 2117 C. 4250
10	178	1 ottobre 2012	Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per	244	18 ottobre 2012			Parl.	C. 3222 S. 2892

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
			la bonifica degli ordigni bellici						
11	181	16 ottobre 2012	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011	251 S.O.	26 ottobre 2012			Gov.	C. 5324 S. 3471
12	182	16 ottobre 2012	Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012	251 S.O.	26 ottobre 2012			Gov.	C. 5325 S. 3472
13	183	26 ottobre 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012	253	29 ottobre 2012		3	Gov.	C. 5521 S. 3535
14	189	8 novembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute	263 S.O.	10 novembre 2012	158/2012		Gov.	C. 5440 S. 3534
15	190	6 novembre 2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	265	13 novembre 2012			Gov.	S. 2156 2156-B C. 4434 4434-B
16	195	9 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002	270	19 novembre 2012			Parl.	S. 3354 C. 5466

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
17	196	9 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000	271	20 novembre 2012			Parl.	S. 3086 C. 5465
18	201	14 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009	276	26 novembre 2012		4	Gov.	S. 3286 C. 5422
19	203	14 novembre 2012	Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse	278	28 novembre 2012			Parl.	S. 306 346-B C. 4568
20	204	14 novembre 2012	Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare	278	28 novembre 2012			Parl.	S. 3157 C. 5428
21	206	12 novembre 2012	Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi	282	3 dicembre 2012		5	Parl.	C. 1373 S. 3447
22	211	14 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998	285	6 dicembre 2012			Gov.	S. 3178 C. 5420
23	212	14 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009	286	7 dicembre 2012		6	Gov.	S. 3285 C. 5421

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
24	213	7 dicembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa	286 S.O.	7 dicembre 2012	174/2012	7-12	Gov.	C. 5520 5520-B S. 3570
25	215	23 novembre 2012	Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni	288	11 dicembre 2012			Parl.	C. 3466 3528 4254 4271 4415 4697-B S. 3290
26	219	10 dicembre 2012	Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali	293	17 dicembre 2012			Parl.	C. 2519 3184 3247 3516 3915 4007 4054-B S. 2805
27	220	11 dicembre 2012	Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici	293	17 dicembre 2012			Parl.	S. 71 355 399 1119 1283-B C. 4041
28	221	17 dicembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese	294 S.O.	18 dicembre 2012	179/2012	13-24	Gov.	S. 3533 C. 5626
29	222	23 novembre 2012	Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegna-	294	18 dicembre 2012			Parl.	C. 4117 S. 3366

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
			mento dell'inno di Mameli nelle scuole						
30	224	11 dicembre 2012	Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione	297	21 dicembre 2012			Parl.	C. 4574 S. 3408
31	228	24 dicembre 2012	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)	302 S.O.	29 dicembre 2012			Gov.	C. 5534 5534-Bis 5534-Bis-B S. 3584

(*) Le leggi per le quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari.

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 (*)**

Tavola 2

Legge n.	2012	2013	2014	2015	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
163	7.740	7.740	7.740			7.740
164	345.000	345.000	350.320			350.320
183	98.620	98.620	98.620			98.620
201	207.320	207.320	210.260			210.260
206	3.250.000	3.250.000				
212	363.200	363.200	366.620			366.620
213	1.088.000.000	245.000.000	270.000.000		a) 200.000.000	
221	41.929.249	365.029.249	327.229.249	b) 5.000.000	c) 23.091.500	d) 289.320.000
Totale	1.134.201.129	614.301.129	598.262.809	5.000.000	223.091.500	290.353.560

(*) Con esclusione di quelli riferiti nella legge n. 228 (legge di stabilità 2013).

a) A decorrere dal 2015 e fino al 2020.

b) Gli oneri riportati terminano nel 2015.

c) Il totale si riferisce, per la categoria degli oneri a termine, all'esercizio 2015; all'importo vanno quindi aggiunti €20.146.145 riferiti al 2016, € 2.600.000 a decorrere dal 2016 e fino al 2020 ed €28.400.000 per il solo 2017.

d) Il totale si riferisce ai soli oneri permanenti per l'esercizio 2015; negli anni successivi gli importi variano.

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI
PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 (*)**

	2012	2013	2014	Totale	%
<i>Fondi speciali:</i>					
parte corrente	1.021.880	1.021.880	1.033.560	3.077.320	0,13
c/ capitale	30.000.000	100.000.000	200.000.000	330.000.000	14,09
Totale fondi speciali	31.021.880	101.021.880	201.033.560	333.077.320	14,23
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	<i>1.037.859.249</i>	<i>317.279.249</i>	<i>239.929.249</i>	<i>1.595.067.747</i>	68,12
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	<i>5.320.000</i>	<i>196.000.000</i>	<i>157.300.000</i>	<i>353.300.000</i>	15,09
<i>Altre forme di copertura</i>	<i>60.000.000</i>			<i>60.000.000</i>	2,56
Totale	1.134.201.129	614.301.129	598.262.809	2.341.445.067	100,00

(*) Con esclusione di quelle utilizzate per gli oneri previsti nella legge n. 228 (legge di stabilità 2013).

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2012 (*)**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
1	155	Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.	7 settembre 2012	213 S.O.	12 settembre 2012	Legge delega n. 148 del 2011	No
2	156	Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.	7 settembre 2012	213 S.O.	12 settembre 2012	Legge delega n. 148 del 2011	No
3	160	Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.	14 settembre 2012	218	18 settembre 2012	Legge delega n. 69 del 2009	No
4	169	Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.	19 settembre 2012	230	2 ottobre 2012	Direttiva comunitaria 2008/48/CE	No
5	177	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.	25 settembre 2012	243	17 ottobre 2012	Direttiva comunitaria 2007/23/CE	No
6	178	Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.	28 settembre 2012	245	19 ottobre 2012	Legge delega n. 183 del 2010	No
7	184	Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare	11 ottobre 2012	253	29 ottobre 2012	Direttiva comunitaria 2010/73/UE	No

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza pubblica
		per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.					
8	186	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.	1° ottobre 2012	255	31 ottobre 2012	Reg. CE 1069/2009	No
9	192	Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.	9 novembre 2012	267	15 novembre 2012	Legge delega n. 180 del 2011	No
10	218	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.	15 novembre 2012	290	13 dicembre 2012	Legge delega n. 136 del 2010	No

(*) Attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie.

SCHEDE DI COPERTURA

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 agosto 2012, n. 163

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

Articolo 5 comma 1

Oggetto della disposizione:

oneri connessi a missioni di due rappresentanti del ministero dell'ambiente, del territorio e del mare per la partecipazione alle riunioni dei gruppi tecnici istituiti dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC).

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2012	Importo	€7.740
ANNO	2013	Importo	€7.740
ANNO	2014	Importo	€7.740

Oneri permanenti: €7.740 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 agosto 2012, n. 164

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

oneri per spese di missioni sostenute per l'attuazione degli articoli 3, 4, 6, e 12 dell'Accordo per la promozione di scambi culturali.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2012	Importo	€345.000
ANNO	2013	Importo	€345.000
ANNO	2014	Importo	€350.320

Oneri permanenti: €350.320 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 ottobre 2012, n. 183

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

trasferimento di persone condannate (€19.000), missione degli accompagnatori (€75.120) nonché spese di traduzione atti e documenti (€4.500).

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2012	Importo	€98.620
ANNO	2013	Importo	€98.620
ANNO	2014	Importo	€98.620

Oneri permanenti: €98.620 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 novembre 2012, n. 201

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

spese di missione di cui agli articoli 4 e 8 dell'Accordo.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2012	Importo	€207.320
ANNO	2013	Importo	€207.320
ANNO	2014	Importo	€210.260

Oneri permanenti: €210.260 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 12 novembre 2012, n. 206

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

Articolo 4

Oggetto della disposizione:

contributo straordinario.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse finalizzate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011.

ANNO	2012	Importo	€3.250.000
ANNO	2013	Importo	€3.250.000

CORR./CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 novembre 2012, n. 212

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

spese di missione di cui agli articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2012	Importo	€363.200
ANNO	2013	Importo	€363.200
ANNO	2014	Importo	€366.620

Oneri permanenti: €366.620 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 4 comma 1

Oggetto della disposizione:

istituzione di un fondo di rotazione denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi al:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a €30.000.000 per il 2012 e per il 2013;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quanto a €60.000.000 per il 2013;

Ministero dell'economia e delle finanze quanto a €190.000.000 per gli anni dal 2014 al 2020.

ANNO	2012	Importo	€ 30.000.000
ANNO	2013	Importo	€ 90.000.000
ANNO	2014	Importo	€190.000.000

Oneri pluriennali: €200.000.000 a decorrere dal 2015 e fino al 2020.

CAP. PLUR.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 4 comma 4

Oggetto della disposizione:

incremento dell'istituendo fondo di rotazione denominato" Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

D) ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle somme residue sul capitolo 1349 del Ministero dell'interno destinate al pagamento degli interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

ANNO	2012	Importo	€60.000.000
------	------	---------	-------------

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 4 comma 5

Oggetto delle disposizioni:

incremento dell'istituendo fondo di rotazione (comma 1, del medesimo articolo 4 - €496 milioni), nonché proroga al 31 dicembre 2013 dei termini per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali situati nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (articolo 11, comma 1-*bis*) - €2 milioni).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulla quota delle risorse del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

ANNO	2012	Importo	€498.000.000
------	------	---------	--------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 8 comma 3

Oggetto della disposizione:

mancata applicazione della riduzione dei trasferimenti nei confronti dei Comuni soggetti al patto di stabilità, al fine di consentire agli stessi l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse rispetto al fabbisogno relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- Fondi di bilancio".

ANNO	2012	Importo	€500.000.000
------	------	---------	--------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 11 comma 1, lettera a) numero 5-ter

Oggetto della disposizione:

esclusione dal patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 delle spese per la ricostruzione a valere su risorse proprie quali erogazioni libere e donazioni.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi al:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio quanto a €10.000.000 per il 2013;

Ministero dell'economia e delle finanze quanto a €10.000.000 per il 2014.

ANNO	2013	Importo	€10.000.000
ANNO	2014	Importo	€10.000.000

CAP. PLUR.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

Articolo 11 comma 10

Oggetto della disposizione:

oneri derivanti dal credito d'imposta corrisposto ai soggetti finanziatori, a titolo di interessi e spese di gestione, relativi ai finanziamenti agevolati erogati ai titolari di reddito di impresa che hanno subito danni alle attività, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel maggio 2012.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, sulla quota parte delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012.

ANNO	2013	Importo	€145.000.000
ANNO	2014	Importo	€ 70.000.000

CORR. PLUR.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 11-*bis* comma 4

Oggetto della disposizione:

credito d'imposta in favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitale.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate recate dall'aumento del prelievo erariale unico, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita disposte dal comma 4 del medesimo articolo 11-*bis* della legge.

ANNO	2013	Importo	€5.000.000
ANNO	2014	Importo	€5.000.000
ANNO	2015	Importo	€5.000.000

CORR. PLUR.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 16 comma 15

Oggetto della disposizione:

adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazioni delle disposizioni di cui all'art. 28, c. 2, della legge n. 183 del 2011, relativamente al contributo unificato dovuto per l'accesso ai giudizi d'appello e in cassazione.

ANNO	2012	Importo	€1.320.000
ANNO	2013	Importo	€1.500.000
ANNO	2014	Importo	€1.500.000

Oneri pluriennali: €1.500.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 24 commi 4 e 5

Oggetto della disposizione:

partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse già destinate al finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di sviluppo (BMS), tra cui la BIRS, di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

ANNO	2012	Importo	€20.409.249
ANNO	2013	Importo	€20.409.249
ANNO	2014	Importo	€20.409.249

Oneri pluriennali: €20.491.500 per il 2015, €20.146.045 per il 2016.

CORR. PLUR.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 33 comma 5

Oggetto della disposizione:

realizzazione di dispositivi info-operativi e di sicurezza funzionali al supporto e alla protezione del personale impiegato in attività internazionali di contrasto alla pirateria negli spazi marittimi internazionali.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

ANNO	2012	Importo	€3.700.000
------	------	---------	------------

CORR. TEMP.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda successiva n. 17.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 33 comma 5

Oggetto della disposizione:

realizzazione di dispositivi info-operativi e di sicurezza funzionali al supporto e alla protezione del personale impiegato in attività internazionali di contrasto alla pirateria negli spazi marittimi internazionali.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse di cui all'art. 55, c. 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, finalizzate all'integrazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, prevista dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

ANNO	2013	Importo	€2.600.000
ANNO	2014	Importo	€2.600.000

Oneri pluriennali: €2.600.000 a decorrere dal 2015 fino al 2020.

CORR. PLUR.

A completamento della quantificazione e della modalità di copertura vedere scheda precedente n. 16.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 34 commi 7-9

Oggetto delle disposizioni:

compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto derivanti dall'assunzione di piloti da parte dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

ANNO	2012	Importo	€ 500.000
ANNO	2013	Importo	€1.000.000
ANNO	2014	Importo	€1.000.000

CORR. PLUR.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 34 comma 13

Oggetto della disposizione:

oneri connessi alle procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle entrate riassegnabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge n. 311 del 2004, derivanti dalle tariffe per operazioni di motorizzazione.

ANNO	2012	Importo	€4.000.000
------	------	---------	------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Articolo 34 commi 31-32

Oggetto delle disposizioni:

esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara (comma 31) e pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara (comma 32).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sulle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, rifinanziato in pari misura nell'art. 1, comma 4, della medesima legge.

ANNO	2012	Importo	€12.000.000
------	------	---------	-------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 38 comma 3

Copertura oneri derivanti dagli articoli seguenti:

- 1 c. 2 lett. c) - realizzazione e rilascio gratuito del documento digitale unificato (carta d'identità elettronica unificata con tessera sanitaria elettronica) per tutti i cittadini (€60 mln per il 2013 ed €82 mln a decorrere dal 2014);
- 1 c. 3 - finanziamento ISTAT per lo svolgimento delle attività istituzionali con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari (€18 mln a decorrere dal 2013);
- 1 c. 4 - incremento della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica €12 mln per il 2013);
- 2 - istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (€15 mln per il 2013 ed €3 mln a decorrere dal 2014);
- 14 c. 1 - completamento della Piano nazionale banda larga (€150 mln per il 2013);
- (*) 26 - minori entrate con riferimento alla disapplicazione per le start-up innovative della disciplina vigente in materia di società di comodo e di società in perdita sistemica (€900 mila per il 2014 ed €500 mila a decorrere dal 2015);
- (*) 27 - minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative e dell'incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (€29,6 mln per il 2013, €37 mln per il 2014 ed €36,9 mln a decorrere dal 2015);
- (*) 29 - minori entrate derivanti dall'introduzione di alcuni incentivi fiscali, per il triennio 2013-2015, per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative (€65,9 mln per il 2014, €37,5 mln per il 2015 ed il 2016 ed €28,4 mln per il 2017);
- 32 c. 5 - contributo da destinare all'ISTAT, per provvedere alla raccolta, all'aggiornamento regolare dei dati necessari per una valutazione dell'impatto delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative (€150 mila per gli anni 2013, 2014 e 2015);
- 34 c. 34 - gestione, manutenzione e restauro conservativo per il sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma (€1.770.000 a decorrere dal 2013).

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1, dell'articolo 38 della medesima legge e concernente gli effetti della disciplina fiscale in termini di IRES ed IRAP per i vettori aerei esteri.

ANNO	2013	Importo	€89.500.000
ANNO	2014	Importo	€50.800.000

Oneri permanenti: €50.800.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere schede successive nn. 22, 23 e 24.

* Oneri non esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 38 comma 3

Copertura oneri derivanti dagli articoli seguenti:

- 1 c. 2 lett. c) - realizzazione e rilascio gratuito del documento digitale unificato (carta d'identità elettronica unificata con tessera sanitaria elettronica) per tutti i cittadini (€60 mln per il 2013 ed €82 mln a decorrere dal 2014);
- 1 c. 3 - finanziamento ISTAT per lo svolgimento delle attività istituzionali con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari (€18 mln a decorrere dal 2013);
- 1 c. 4 - incremento della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica €12 mln per il 2013);
- 2 - istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (€15 mln per il 2013 ed €3 mln a decorrere dal 2014);
- 14 c. 1 - completamento della Piano nazionale banda larga (€150 mln per il 2013);
- (*) 26 - minori entrate con riferimento alla disapplicazione per le start-up innovative della disciplina vigente in materia di società di comodo e di società in perdita sistemica (€900 mila per il 2014 ed €500 mila a decorrere dal 2015);
- (*) 27 - minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative e dell'incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (€29,6 mln per il 2013, €37 mln per il 2014 ed €36,9 mln a decorrere dal 2015);
- (*) 29 - minori entrate derivanti dall'introduzione di alcuni incentivi fiscali, per il triennio 2013-2015, per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative (€65,9 mln per il 2014, €37,5 mln per il 2015 ed il 2016 ed €28,4 mln per il 2017);
- 32 c. 5 - contributo da destinare all'ISTAT, per provvedere alla raccolta, all'aggiornamento regolare dei dati necessari per una valutazione dell'impatto delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative (€150 mila per gli anni 2013, 2014 e 2015);
- 34 c. 34 - gestione, manutenzione e restauro conservativo per il sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma (€1.770.000 a decorrere dal 2013).

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2, dell'articolo 38 della medesima legge e concernente gli effetti della disciplina dell'IVA su attività di pubblica autorità e aggi esattoriali.

ANNO	2013	Importo	€100.000.000
ANNO	2014	Importo	€100.000.000

Oneri permanenti: €100.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere scheda precedente n. 21 e schede successive nn. 23 e 24.

* Oneri non esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 38 comma 3

Copertura oneri derivanti dagli articoli seguenti:

- 1 c. 2 lett. c) - realizzazione e rilascio gratuito del documento digitale unificato (carta d'identità elettronica unificata con tessera sanitaria elettronica) per tutti i cittadini (€60 mln per il 2013 ed €82 mln a decorrere dal 2014);
- 1 c. 3 - finanziamento ISTAT per lo svolgimento delle attività istituzionali con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari (€18 mln a decorrere dal 2013);
- 1 c. 4 - incremento della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica €12 mln per il 2013);
- 2 - istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (€15 mln per il 2013 ed €3 mln a decorrere dal 2014);
- 14 c. 1 - completamento della Piano nazionale banda larga (€150 mln per il 2013);
- (*) 26 - minori entrate con riferimento alla disapplicazione per le start-up innovative della disciplina vigente in materia di società di comodo e di società in perdita sistemica (€900 mila per il 2014 ed €500 mila a decorrere dal 2015);
- (*) 27 - minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative e dell'incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (€29,6 mln per il 2013, €37 mln per il 2014 ed €36,9 mln a decorrere dal 2015);
- (*) 29 - minori entrate derivanti dall'introduzione di alcuni incentivi fiscali, per il triennio 2013-2015, per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative (€65,9 mln per il 2014, €37,5 mln per il 2015 ed il 2016 ed €28,4 mln per il 2017);
- 32 c. 5 - contributo da destinare all'ISTAT, per provvedere alla raccolta, all'aggiornamento regolare dei dati necessari per una valutazione dell'impatto delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative (€150 mila per gli anni 2013, 2014 e 2015);
- 34 c. 34 - gestione, manutenzione e restauro conservativo per il sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma (€1.770.000 a decorrere dal 2013).

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 della medesima legge e concernente il recupero di gettito dal 2017, a seguito dei previsti incentivi all'investimento in *start-up* innovative per il triennio 2013-2015.

ANNO	2017	Importo	€28.400.000
------	------	---------	-------------

CORR. TEMP.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere schede precedenti nn. 21 e 22 e scheda successiva n. 24 .

* Oneri non esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 38 comma 3

Copertura oneri derivanti dagli articoli seguenti:

- 1 c. 2 lett. c) - realizzazione e rilascio gratuito del documento digitale unificato (carta d'identità elettronica unificata con tessera sanitaria elettronica) per tutti i cittadini (€60 mln per il 2013 ed €82 mln a decorrere dal 2014);
- 1 c. 3 - finanziamento ISTAT per lo svolgimento delle attività istituzionali con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari (€18 mln a decorrere dal 2013);
- 1 c. 4 - incremento della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica €12 mln per il 2013);
- 2 - istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (€15 mln per il 2013 ed €3 mln a decorrere dal 2014);
- 14 c. 1 - completamento della Piano nazionale banda larga (€150 mln per il 2013);
- (*) 26 - minori entrate con riferimento alla disapplicazione per le start-up innovative della disciplina vigente in materia di società di comodo e di società in perdita sistemica (€900 mila per il 2014 ed €500 mila a decorrere dal 2015);
- (*) 27 - minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative e dell'incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (€29,6 mln per il 2013, €37 mln per il 2014 ed €36,9 mln a decorrere dal 2015);
- (*) 29 - minori entrate derivanti dall'introduzione di alcuni incentivi fiscali, per il triennio 2013-2015, per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative (€65,9 mln per il 2014, €37,5 mln per il 2015 ed il 2016 ed €28,4 mln per il 2017);
- 32 c. 5 - contributo da destinare all'ISTAT, per provvedere alla raccolta, all'aggiornamento regolare dei dati necessari per una valutazione dell'impatto delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative (€150 mila per gli anni 2013, 2014 e 2015);
- 34 c. 34 - gestione, manutenzione e restauro conservativo per il sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, nonché del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma (€1.770.000 a decorrere dal 2013).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle risorse del fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale, di cui all'art. 32, del decreto legislativo n. 28 del 2011, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso fondo.

ANNO	2013	Importo	€145.020.000
ANNO	2014	Importo	€145.920.000
ANNO	2015	Importo	€137.020.000

Oneri permanenti: €76.870.000 per il 2016, €970.000 per il 2017 ed €29.370.000 a decorrere dal 2018.

CORR. PERM.

A completamento delle quantificazioni e delle modalità di copertura vedere schede precedenti nn. 21, 22 e 23.

* Oneri non esplicitamente definiti nella norma; il valore ascritto è quello quantificato ed indicato nella relazione tecnica.